Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 157/12
di iniziativa del Consigliere G. GALLO,K. GENTILE recante:
"Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 "Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto"";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	7/2/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	7/2/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 09/02/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 157/XII regionale di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo e Gentile pag. 3

"Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 "Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto", pubblicata sul BUR n. 19 del 16 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 1".

Testo a confronto

Testo a confronto PL 157/XII pag. 9

Normativa nazionale

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144. pag. 28

Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 pag. 38

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Normativa regionale

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 pag. 89

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 41 pag. 115

Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto.

Documentazione correlata

Statuto A.R.C.E.A. pag. 122

Consiglio regionale della Calabria

proposta di legge regionale recante:

“Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 “Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto”, pubblicata sul BUR n. 19 del 16 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 1”.

di iniziativa dei consiglieri

F.to Gianluca Gallo

F.to Katya Gentile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consorzio del Bergamotto è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell'art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione Europea all'atto del riconoscimento della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria. Olio essenziale". La disciplina del Consorzio è stabilita dalla Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, recante "Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto". Il Consorzio del Bergamotto ha come finalità, dunque, la promozione, l'incremento e la valorizzazione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto, nell'interesse dei produttori di bergamotto.

L'art. 5 della medesima legge stabilisce che sono Organi del Consorzio: 1) l'Assemblea dei soci; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) il Presidente; 4) il Collegio Sindacale.

L'art. 9 prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei conti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla Giunta regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall'Assemblea dei Soci, la quale ne determina anche gli emolumenti, fra le persone estranee al Consorzio.

Dall'esame del comma 1 dell'art. 9 della suddetta Legge Regionale n. 41/2002, si è rilevato che questa norma si pone in contrasto con quanto stabilito con il comma 1 dell'art. 13 ("Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali") della L.R. n. 69/2012 ("Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013"), il quale stabilisce che Enti strumentali, Istituti, Agenzie, Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica. Il comma 2 dell'art. 13 dispone, poi, che gli Organi di controllo dei medesimi Enti siano costituiti in forma monocratica, da un Revisore effettivo ed uno supplente.

La norma in questione non è stata applicata al Consorzio del Bergamotto, certamente compreso nell'ampio novero di Enti inclusi al comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 69/2012, in quanto si è ritenuto che la disciplina contenuta nella L.R. n. 41/2002 relativa alla composizione ed alla formazione degli Organi di amministrazione, di indirizzo e di controllo del Consorzio assumesse connotati di specialità, derivanti dalla peculiare struttura associativa del Consorzio, dalla natura elettiva e rappresentativa dell'Organo di indirizzo e di amministrazione, nonché dalle specifiche disposizioni che prevedono la nomina di rappresentanti del Consiglio Provinciale e Regionale in seno al Consiglio di Amm.ne (art. 7, lett. b e lett. c) e la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori da parte della Giunta Regionale (art. 9).

Inoltre, in presenza di siffatte previsioni, che attribuiscono alla Provincia (ora Città Metropolitana) e alla Regione il potere di nomina di alcuni componenti degli Organi consortili, l'obiettivo cui tendono le disposizioni dell'art. 13, comma 1 e 2, L.R. n. 69/2012, ovvero di assicurare che gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, e gli Organi di controllo, siano costituiti in forma monocratica, non è apparso attuabile, atteso che il Consorzio non può, mediante il solo esercizio dell'autonomia statutaria, incidere sul potere di nomina di componenti degli Organi consortili collegiali che specifiche norme di Legge regionale attribuiscono ad altri Enti pubblici.

In ogni caso, al fine di realizzare un contenimento dei costi, si ritiene opportuno stabilire che l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione è svolto a titolo gratuito.

Detto questo, tuttavia, per quanto riguarda la nomina e la composizione del Collegio di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 41/2002, si ritiene necessario provvedere alla riduzione

del numero dei membri del Collegio dei Revisori (oggi ben cinque) che, così come previsto dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 69/2012, potrebbe essere costituito in forma monocratica, considerate, non ultimo, le dimensioni modeste del Bilancio dell'Ente da sottoporre a vigilanza e che per gli Enti Strumentali regionali, di dimensioni ben maggiori, l'Organo in questione è composto in forma monocratica. Ciò al fine di contribuire, così facendo, al perseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica sottese alla L.R. n. 69/2012 e a tutta la legislazione statale e regionale intervenuta negli ultimi anni in tema di "spending review" e contenimento della spesa.

Ai fini di cui sopra, pertanto, con la presente proposta di legge, costituita da quattro articoli, si interviene sul testo della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, modificando opportunamente l'art. 5, sostituendo le parole "Collegio Sindacale" con le parole "Organismo di Revisione dei conti", e, soprattutto, l'art. 9, il quale, nella nuova versione del comma 1, prevede che l'Organismo di Revisione dei conti è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dalla Giunta regionale, scelte fra persone estranee al Consorzio iscritte nel registro dei Revisori legali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, istituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 144 del 20 giugno 2012, per la durata di anni tre.

Si prevede, inoltre, che il compenso del componente supplente dell'Organismo di Revisione è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del Revisore effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

La proposta di modifica prevede, infine, che l'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti è commisurata all'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), pari ad euro 4.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge (art. 12, comma 6, Statuto ARCEA). L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo. Attualmente per il collegio dei revisori la spesa complessiva lorda ammonta ad euro 9.422, per cui con la modifica che si propone si realizza un consistente abbattimento.

Relazione tecnico finanziaria

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale trattandosi di norme aventi carattere ordinamentale. Ne consegue l'invarianza finanziaria della proposta di legge a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che sostituisce al collegio sindacale l'Organismo di revisione dei conti.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che stabilisce la gratuità delle cariche di componente del Consiglio di amministrazione.	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che disciplina l'Organismo di revisione e determina il compenso spettante.	//	//	0,00 €
Art.4	Norma che prevede la neutralità finanziaria della legge.	//	//	0,00 €
Art. 5	Dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	0,00 €

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2002, n. 41 "NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA COLTURA E DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DI BERGAMOTTO. DISCIPLINA DEL CONSORZIO DEL BERGAMOTTO".

******

Art. 1

(Modifiche all'art. 5 della Legge Regionale 14 ottobre 2002, n. 41 del)

1. Al numero 4) del comma 1 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, le parole "il Collegio Sindacale", sono sostituite con le parole "l'Organismo di Revisione dei conti".

Art. 2

(Integrazioni all'art. 7 della legge Regionale 14 ottobre 2002, n. 42

1.All'art. 7 della Legge regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10) L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è svolto a titolo gratuito."

Art. 3

(Modifiche all'art. 9 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002)

1. Il comma 1 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, è sostituito dal seguente:
"L'Organismo di Revisione dei conti è l'Organo di controllo del Consorzio, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dalla Giunta Regionale tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, istituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre."

2. Il comma 2 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, è sostituito dal seguente:
"L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei conti è commisurata all'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei conti dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al Revisore effettivo."

3. All'inizio del comma 3 le parole: "Il Collegio Sindacale" sono sostituite con le parole: "L'Organismo di Revisione dei conti".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo a fronte

Progetto di legge n. 157/12^

"Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 "Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto", pubblicata sul BUR n. 19 del 16 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 1".

Febbraio 2023

Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41	Testo Legge regionale 14 ottobre 2022, n. 41 in accoglimento Pl 157/12^, recante : “Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 “Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto”, pubblicata sul BUR n. 19 del 16 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 1”.
Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto	Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto
Art. 1	**Art. 1 (Invariato)**
(Natura del Consorzio)	
1. Il Consorzio del Bergamotto, è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell' art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea all' atto del riconoscimento della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria . Olio essenziale".	1. Il Consorzio del Bergamotto, è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell' art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea all' atto del riconoscimento della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria . Olio essenziale".

.	.
Art. 2	**Art. 2 (Invariato)**
(Finalità del Consorzio)	
1. Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la promozione, l' incremento e la valorizzazione della produzione dell' essenza e di ogni altro derivato del bergamotto, nell' interesse dei produttori di bergamotto anche attraverso: - la formazione professionale per addetti al settore; - l' assistenza alle aziende appartenenti alla filiera produttiva nell' utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione a livello regionale nazionale e comunitario. 2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 il Consorzio, può avvalersi, qualora ritenuto necessario, dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico-scientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari, Stazione Sperimentale per l' agrumicoltura di Acireale sez. di RC, Centri	

regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore. 3. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l' elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l' elaborazione dei programmi regionali. 4. Il Consorzio può attuare e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse generale per lo sviluppo del settore, avvalendosi anche delle Organizzazioni Professionali Agricole e Associazioni cooperative.	
Art. 3	**Art. 3 (Invariato)**
(Attività del Consorzio)	
1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attività del Consorzio, nel rispetto dell' articolo 34 del Trattato. 2. Le modalità di sostegno alle attività del Consorzio, sono definite con atto della Giunta regionale, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02,	

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999. 3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d'intesa con la Commissione Consiliare competente.	
Art. 4	**Art. 4 (Invariato)**
(Requisiti e modalità di adesione al Consorzio)	
1. Possono aderire al consorzio tutti i produttori i cui fondi siano collocati all' interno dell'area di cui all'articolo 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione. 2. I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate.	
	Pl 157/12^ Art.1 (Modifiche all'art. 5 della Legge Regionale 14 ottobre 2002, n. 41 del)
Art. 5	**Art. 5**

(Organi del Consorzio del Bergamotto)	(Organi del Consorzio del Bergamotto)
1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto: 1) l' Assemblea dei soci; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) Il Presidente; ~~4) il Collegio Sindacale~~.	1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto: 1) l' Assemblea dei soci; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) Il Presidente; 4) **l'Organismo di Revisione dei conti**.
Art. 6	**Art. 6(Invariato)**
(Assemblea dei Soci)	
1. l' Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel libro dei soci del Consorzio. 2. Hanno diritto all' elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all' art, 4 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili. 3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall' organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all' amministrazione giudiziaria dal curatore o dall' amministratore.	

4. l' Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio. 5. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.	
	Pl 157/12^ Art. 2 **(Integrazioni all'art. 7 della legge Regionale 14 ottobre 2002, n. 42**
Art. 7	**Art. 7**
(Consiglio di Amministrazione)	(Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed e composto da: a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall' Assemblea; b) due componenti nominati dal Consiglio regionale di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria;	

c) un componente nominato dal Consiglio provinciale, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria; d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative con funzioni consultive	
2. I poteri sono conferiti dallo Statuto	
3. Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.	
4. l' elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con l' iscrizione.	
5. Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.	
6. Non possono essere eletti quali Consiglieri: 1) i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull' amministrazione del Consorzio; 2) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; 3) coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell' interdizione; 4) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l' iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica	

che non consentano l' iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento; 5) i dipendenti del Consorzio; 6) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; 7) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.	
7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.	
8. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.	
9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall' Assemblea dei Soci.	
10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto.	
	10) L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è svolto a titolo gratuito.
Art. 8	**Art. 8 (Invariato)**

(Presidente)	
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell' organo, dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale protempore del Consorzio stesso. 2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano. 3. Nella stessa seduta viene eletto un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 4. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. 5. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	Pl 157/12^ Art 3

	(Modifiche all'art. 9 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002)
Art. 9	**Art. 9**
(Collegio Sindacale)	(Collegio Sindacale)
~~1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla Giunta regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall' Assemblea dei Soci, la quale ne determina anche gli emolumenti, fra le persone estranee al Consorzio.~~	**L'Organismo di Revisione dei conti è l'Organo di controllo del Consorzio, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dalla Giunta Regionale tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, istituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre.**
2~~. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all' albo dei revisori dei conti.~~	**L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei conti è commisurata all'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei conti dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa**

	decurtazione della medesima somma al Revisore effettivo.
3. ~~Il Collegio Sindacale~~, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell' ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l' approvazione dell' Assemblea dei consorziati è trasmesso all' Assessorato all' Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta regionale.	**L'Organismo di Revisione dei conti**, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell' ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l' approvazione dell' Assemblea dei consorziati è trasmesso all' Assessorato all' Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta regionale.
Art. 10	**Art. 10 (Invariato)**
(Statuto)	
1. I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che provvede alla comunicazione alla Commissione europea, al fine di verificare la coerenza con le regole di concorrenza previste dal Trattato.	
Art. 11	**Art. 11 (Invariato)**
(Vigilanza)	

1. Il Consorzio e sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato all'Agricoltura che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni. 2. Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell' amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell' Assessorato all'Agricoltura, la Giunta regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario. 3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell' Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi. 4. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dovranno provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.	
Art. 12	**Art. 12 (Invariato)**
(Impianti di trasformazione)	
1. Gli impianti di trasformazione dei frutti a produzione dell' essenza di bergamotto di San Gregorio, di proprietà del Consorzio, dovranno essere affidati in gestione, in via prioritaria, a soggetti di diritto privato costituiti da bergamotticoltori, ovvero ad altri soggetti di diritto privato attraverso un apposito	

bando pubblico che garantisca la massima trasparenza e salvaguardi l'occupazione, nel rispetto della vigente normativa..	
Art. 13	**Art. 13 (Invariato)**
(Determinazione situazione economico-finanziaria)	
1. Alla prima riunione successiva all' elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di specifica relazione del Presidente dell' ente, predisporrà una relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio, accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio stesso. 2. Il Consorzio presenterà alla Giunta regionale, per l'esame e l'eventuale approvazione, un programma di attività finalizzato allo sviluppo del settore, coerente con quanto previsto dal regime di aiuti di cui al comma 2 dell' articolo 3, approvato con decisione dalla Commissione europea. 3. La Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, un piano di riorganizzazione, che sarà preventivamente sottoposto al parere della Commissione europea per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 87 del Trattato, affinché il Consorzio possa svolgere i compiti istituzionali	

previsti dagli atti della Giunta regionale, di cui all' articolo 3 comma 1.	
Art. 14	**Art. 14 (Invariato)**
(Mantenimento della coltura)	
1. Al fine di incoraggiare il mantenimento della coltura del Bergamotto, specie in relazione alle sue peculiari funzioni paesaggistiche, ambientali, storiche e di salvaguardia del territorio, la Regione riconosce a favore di tutti i produttori di bergamotto, indipendentemente dall' essere associati al Consorzio, un aiuto finanziario proporzionato alla superficie coltivata, nel rispetto di uno specifico disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall' approvazione della presente legge. 2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 dell' 1 febbraio 2000. 3. La Stazione Sperimentale per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria, dopo che saranno espletate le procedure stabilite per il conferimento dell'	

incarico quale organismo di controllo, di cui all' articolo 10 del regolamento CEE 2081/92, per la DOP "Bergamotto di Reggio Calabria . Olio essenziale" potrà beneficiare di un aiuto decrescente i primi sei anni cosi come previsto dal punto 13.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, relativamente ai costi di certificazione.	
Art. 15	**Art. 15 (Invariato)**
(Piani Operativi)	
1. La Regione può riconoscere al Consorzio aiuti finalizzati al finanziamento di misure da attuare nel quadro di piani operativi pluriennali, in analogia a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2200/96. 2. La Giunta Regionale, con propri atti, individua i soggetti beneficiari e disciplina le modalità attuative per la predisposizione di piani operativi pluriennali, nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee . Serie C 28 dell' 1 febbraio 2000.	
Art. 16	**Art. 16 (Invariato)**
(Normativa nazionale e comunitaria)	

1. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia. 2. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 2, 3, 13, 14, 15 e 17 comma 3, della presente legge, sono sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, cosi come previsto dall' articolo 88 paragrafo 3 del Trattato. La regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.	
Art. 17	**Art. 17 (Invariato)**
(Norma finanziaria)	
1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato per l' esercizio finanziario 2002 in € 697.216,81, si provvede con la quota parte dell' UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122202) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all' art. 10 della legge regionale 4/2/ 2002, n. 8. 2. L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il salvataggio e	

ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all' interno di un Piano di ristrutturazione.	
Art. 18	**Art. 18 (Invariato)**
(Norme Transitorie e Finali)	
1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e comunque dopo la conclusione delle operazioni di cui al precedente art. 3, il Presidente della Giunta regionale procederà alla convocazione dell' Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge. 2. La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione provinciale e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. 3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative	

dovranno provvedere alle nomine di rispettiva competenza. 4. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla sua elezione procederà alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. 5. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà l' Assemblea straordinaria per l' approvazione del nuovo Statuto. 6. L' Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci. 7. Per l' espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. 8. Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio regionale. E` abrogata la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2000	

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144.

Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006: relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l'albo dei revisori legali dovrà acquisire ai fini dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonché le modalità e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale viene disciplinato l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione, nonché la cancellazione;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9

secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 418;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Registro dei revisori legali

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le società che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo.

Capo II

Iscrizione delle persone fisiche e delle società

Art. 3.

Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonché l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività;

c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

e) il titolo di studio conseguito;

f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;

i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;

j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

l) l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;

m) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;

o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso il domicilio fiscale;

c) il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

e) il titolo di studio conseguito;

f) il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell'esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l'indicazione dell'autorità competente alla tenuta dell'albo o registro;

g) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

h) l'indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;

i) l'eventuale rete di appartenenza così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

j) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;

k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;

l) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;

3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) le informazioni di cui ai punti da a) a k) del comma precedente;

b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;

c) di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo.

Art. 4.

Contenuto della domanda di iscrizione delle società

1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;

c) i riferimenti necessari per contattare la società, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;

d) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;

e) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

f) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

g) il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

h) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;

i) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo;

j) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;

k) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

Art. 5.

Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.

Art. 6.

Presentazione della domanda di iscrizione delle società

1. La domanda di iscrizione delle società, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 è allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

4. I legali rappresentanti delle società che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.

Capo III

Istruttoria della domanda di iscrizione al registro

Art. 7.

Contributo per l'iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, i termini e le modalità di versamento di detto contributo.

Art. 8.

Esame delle domande e iscrizione

1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.

2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.

4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami", nonché comunicato al richiedente.

Art. 9.

Decorrenza dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella Gazzetta Ufficiale.

Capo IV

Cancellazione dal registro dei revisori

Art. 10.

Cancellazione

1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi:

a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del

revisore non può comunque essere disposta se è in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF;

b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci.

2. La cancellazione dal registro dei revisori è disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione.

3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione.

4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data di aggiornamento: 11/09/2012 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29/08/2012.

Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 -

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010

Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Art. 1 Definizioni
Articolo 2
Art. 2 Abilitazione all'esercizio della revisione legale
Articolo 3
Art. 3 Tirocinio
Articolo 4
Art. 4 Esame di idoneita' professionale
Articolo 5
Art. 5 Formazione continua (1)
Articolo 5 bis
Art. 5-bis Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualita'
Articolo 6
Art. 6 Iscrizione nel Registro
Articolo 7
Art. 7 Contenuto informativo del Registro
Articolo 8
Art. 8 Sezione A e B del Registro
Articolo 9
Art. 9 Deontologia e scetticismo professionale (1)
Articolo 9 bis
Art. 9-bis Riservatezza e segreto professionale (1)
Articolo 10
Art. 10 Indipendenza e obiettivita' (1)
Articolo 10 bis
Art. 10-bis Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza (1)
Articolo 10 ter
Art. 10-ter Organizzazione interna (1)
Articolo 10 quater
Art. 10-quater Organizzazione del lavoro (1)
Articolo 10 quinquies
Art. 10-quinquies Revisione legale del bilancio consolidato (1)
Articolo 11
Art. 11 Principi di revisione
Articolo 12
Art. 12 Elaborazione dei principi
Articolo 13
Art. 13 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto (1)
Articolo 14
Art. 14 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio (1)
Articolo 15

Art. 15 Responsabilita'
Articolo 16
Art. 16 Enti di interesse pubblico (1)
Articolo 17
Art. 17 Indipendenza (1)
Articolo 18
Art. 18 Relazione di trasparenza
Articolo 19
Art. 19 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (1)
Articolo 19 bis
Art. 19-bis Enti sottoposti a regime intermedio (1)
Articolo 19 ter
Art. 19-ter Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio (1)
Articolo 20
Art. 20 Controllo della qualita'
Articolo 21
Art. 21 Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 21 bis
Art. 21-bis Svolgimento dei controlli della qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 22
Art. 22 Competenze e poteri della Consob (1)
Articolo 23
Art. 23 Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio
Articolo 24
Art. 24 Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 24 bis
Art. 24-bis Sospensione cautelare
Articolo 24 ter
Art. 24-ter Sospensione per morosità
Articolo 25
Art. 25 Procedura sanzionatoria
Articolo 26
Art. 26 Provvedimenti della Consob (1)
Articolo 26 bis
Art. 26-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Articolo 26 ter
Art. 26-ter Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob
Articolo 27
Art. 27 Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
Articolo 28
Art. 28 Corruzione dei revisori
Articolo 29
Art. 29 Impedito controllo
Articolo 30
Art. 30 Compensi illegali
Articolo 31
Art. 31 Illeciti rapporti patrimoniali con la societa' assoggettata a revisione
Articolo 32

Art. 32 Disposizioni comuni

Articolo 33

Art. 33 Cooperazione internazionale

Articolo 34

Art. 34 Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro

Articolo 35

Art. 35 Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

Articolo 36

Art. 36 Deroghe in caso di equivalenza

Articolo 37

Art. 37 Modifiche al codice civile

Articolo 38

Art. 38 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

Articolo 39

Art. 39 Modifiche al TUB

Articolo 40

Art. 40 Modifiche al TUIF

Articolo 41

Art. 41 Modifiche al Codice delle assicurazioni private

Articolo 42

Art. 42 Personale

Articolo 43

Art. 43 Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 07/04/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli **articoli 76** e **87 della Costituzione**;

Vista la **direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006**, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le **direttive 78/660/CEE** e **83/349/CEE** del Consiglio e abroga la **direttiva 84/253/CEE** del Consiglio;

Vista la **legge 7 luglio 2009, n. 88**, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'**articolo 1** e l'**allegato B**;

Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V, nonche' gli **articoli 2403**, **2409-quinquiesdecies**, **2409-noviesdecies**, **2477**, **2624** e **2635 del codice civile**;

Visto il **decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88**, recante attuazione della **direttiva 84/253/CE**, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la **legge 13 maggio 1997, n. 132**, recante nuove norme in materia di revisori contabili;

Visto il **decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28**, recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**;

Visto il **decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127**, recante attuazione delle **direttive n. 78/660/CEE** e **n. 83/349/CEE**

in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, ed in particolare gli **articoli 51** e **52**;

Visto il **decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli **articoli 102** e seguenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Torna al sommario

Articolo 1 -

Art. 1 Definizioni

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 1

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) «Codice delle assicurazioni private»: il **decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell'articolo 16;

c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;

d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del **decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127**;

f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;

f-bis) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualita' (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;

g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'**articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

i) "responsabile/responsabili dell'incarico":

1) il revisore legale o i revisori legali ai quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione":

1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;

2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle societa' controllate significative;

l) "rete": la struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale che e' finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;

m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della **direttiva 2006/43/CE**, come modificata dalla **direttiva 2014/56/UE**, vigenti in tale Stato membro;

n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della **direttiva 2006/43/CE**, come modificata dalla **direttiva 2014/56/UE**, vigenti in tale Stato membro;

o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) "societa' di revisione legale": una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della **direttiva 2006/43/CE**, come modificata dalla **direttiva 2014/56/UE**, vigenti in tale Stato membro;

r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**;

s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**;

s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;

s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o una societa' di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della **direttiva 2006/43/CE**, come modificata dalla **direttiva 2014/56/UE**;

s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresi' ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);

s-quinquies) "Regolamento europeo": **regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014** sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Torna al sommario

Articolo 2 -

Art. 2 Abilitazione all'esercizio della revisione legale

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 2

1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;

d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all'articolo 4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le societa' che soddisfano le seguenti condizioni:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del **titolo V del libro V del codice civile**, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del **titolo V del libro V del codice civile**, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del **titolo V del libro V del codice civile**, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro;

f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).

5. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'**articolo 2296 del codice civile**.

6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione

dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

Torna al sommario

Articolo 3 -

Art. 3 Tirocinio

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 3

1. Il tirocinio:

a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale;

b) ha durata triennale;

c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale puo' accogliere un numero massimo di tre tirocinanti (1);

d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della societa' di revisione legale presso i quali il tirocinio e' svolto. I revisori legali e le societa' di revisione legale presso cui il tirocinio e' svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attivita' relativa a uno o piu' incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;

e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.

1-bis. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalita' complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto.

(1) Ai sensi dell'**art. 27, comma 3 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135** il limite di cui alla presente lettera c) trova applicazione per le istanze di iscrizione al registro del tirocinio presentate successivamente alla data del 5 agosto 2016 (data di entrata in vigore del **decreto legislativo n. 135 del 2016**).

Torna al sommario

Articolo 4 -

Art. 4 Esame di idoneita' professionale

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 4

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

a) contabilita' generale;

b) contabilita' analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionale e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;

n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalita' di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale;

b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;

c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli **46** e **47** del **decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139**, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla **direttiva 2006/43/CE**, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2.

Torna al sommario

Articolo 5 -

Art. 5 Formazione continua (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 5

1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali. Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla **direttiva 2006/43/CE**, come modificata dalla **direttiva 2014/56/UE**, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

3. Il periodo di formazione continua e' triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi e' espresso in termini di crediti formativi.

5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

6. L'attivita' di formazione continua puo' essere svolta:

a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

b) presso societa' o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attivita' di formazione ed alle modalita' di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualita' della formazione offerta;

b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;

c) impiego, nell'attivita' di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;

d) organizzazione ispirata a criteri di economicita' della prestazione.

8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualita' e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), e' revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. L'attivita' di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attivita' di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di societa' di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

11. Gli ordini professionali e le societa' di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle societa' di revisione.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 4 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 5 bis -

Art. 5-bis Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualita'

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 6

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualita', nonche' i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.

2. Le autorita' vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i

controlli di qualita' anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.

Torna al sommario

Articolo 6 -

Art. 6 Iscrizione nel Registro

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 7

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione;

b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.

3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato.

Torna al sommario

Articolo 7 -

Art. 7 Contenuto informativo del Registro

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 8

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il numero di iscrizione;

c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale;

d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;

d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;

e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale societa' di revisione legale presso la quale il revisore e' impiegato o della quale e' socio o amministratore;

f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);

i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri

professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di societa' di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla societa' di revisione legale.

2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) il numero di iscrizione;

c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;

d) le informazioni per contattare la societa' e il nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet;

e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la societa' o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);

f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) il numero di partita I.V.A. della societa';

h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;

i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la societa', unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

l) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;

m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.

4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attivita' di revisione legale.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.

6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Torna al sommario

Articolo 8 -

Art. 8 Sezione A e B del Registro

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 9

1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformita' del presente decreto legislativo. Le societa' di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attivita' di revisione legale o che collaborano a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita' nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».

3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di revisione legale in una societa' di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui all'articolo 20.

4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonche' al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

Torna al sommario

Articolo 9 -

Art. 9 Deontologia e scetticismo professionale (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 10

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilita' che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarita', compresi frodi o errori.

3. Il revisore legale o la societa' di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacita' dell'impresa di continuare come un'entita' in funzionamento.

4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonche' da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 9 bis -

Art. 9-bis Riservatezza e segreto professionale (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 11

1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la societa' di revisione legale nello

svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

5. Quando un revisore legale o una societa' di revisione legale e' sostituito da un altro revisore legale o da un'altra societa' di revisione legale, il revisore legale o la societa' di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla societa' di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.

6. Nel caso in cui un revisore legale o una societa' di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui societa' controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale, della documentazione inerente all'attivita' di revisione, se la suddetta documentazione e' necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della societa' controllante.

7. Un revisore legale o una societa' di revisione legale incaricato della revisione legale di una societa' che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo puo' trasferire all'autorita' competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo e' effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 10 -

Art. 10 Indipendenza e obiettivita' (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 12

1. Il revisore legale e la societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla societa' di revisione legale.

2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale non effettua la revisione legale di una societa' qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in

grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale risulti compromessa.

3. Il revisore legale, la societa' di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o societa' di revisione legale e che partecipa direttamente alle attivita' di revisione legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tale rischi.

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare ne' influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra societa', si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la societa' di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta societa', tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacita' di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni.

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della societa' di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che puo' compromettere l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile dell'incarico.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosita' delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle societa' del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo' essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 10 bis -

Art. 10-bis Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 13

1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettivita' di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;

b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

c) la disponibilita' di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

d) nel caso di societa' di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 10 ter -

Art. 10-ter Organizzazione interna (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 13

1. La societa' di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettivita' del revisore legale che effettua la revisione per conto della societa' di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.

2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualita', di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di

controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualita' sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della societa' di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

3. Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonche' tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attivita' di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.

4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attivita' di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualita', ne' la capacita' delle autorita' competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della societa' di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attivita' di revisione non influisce sulla responsabilita' del revisore legale o della societa' di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

5. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

6. Il revisore legale o la societa' di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualita' configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformita' ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualita' comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuita' e la regolarita' nello svolgimento dell'attivita' e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonche' per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualita' stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

8. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrita' della propria attivita' di revisione legale.

9. Il revisore legale o la societa' di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualita' del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che puo' influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entita' del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.

10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della societa' di revisione legale.

11. Il sistema di controllo interno della qualita' e' proporzionato all'ampiezza e alla complessita' delle attivita' di revisione legale svolte. Il revisore legale o la societa' di revisione legale e' in grado di dimostrare all'autorita' competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualita' sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessita' delle attivita' di revisione legale svolte.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 10 quater -

Art. 10-quater Organizzazione del lavoro (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 13

1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa dovra' designare almeno un responsabile dell'incarico. La qualita' della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai

quali e' improntata la scelta del responsabile dell'incarico ai fini della relativa designazione. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze affinche' egli possa espletare in modo adeguato le proprie attivita'.

2. Il responsabile dell'incarico e' attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilita'.

3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entita', nonche' delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualita'. Il revisore legale o la societa' di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

5. Nel caso in cui il revisore legale o la societa' di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, e' tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.

6. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attivita' del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una societa' di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.

7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli **articoli da 6** a **8 del Regolamento europeo**. Il fascicolo di revisione deve altresi' contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli **articoli 10** e **11 del Regolamento europeo**, nonche' i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonche', ove applicabile, quelli di cui all'**articolo 15 del Regolamento europeo** sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

8. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 10 quinquies -

Art. 10-quinquies Revisione legale del bilancio consolidato (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 13

1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilita' per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'**articolo 10 del Regolamento europeo** e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'**articolo 11 del Regolamento europeo**.

2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, societa' di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, societa' di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo e' atta a consentire all'autorita' competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso

dei revisori legali, societa' di revisione legale, nonche' revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinche' il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

4. Se il revisore del gruppo non e' nelle condizioni di svolgere le attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorita' competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della societa' controllata interessata, che puo' essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della societa' controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la societa' controllata interessata.

5. Se e' oggetto di un controllo della qualita' o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorita' competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

6. L'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilita' di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potra' avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non e' possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 11 -

Art. 11 Principi di revisione

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 14

1. La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'**articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE**, come modificata dalla **direttiva 2014/56/UE**.

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

Torna al sommario

Articolo 12 -

Art. 12 Elaborazione dei principi

In vigore dal 07/04/2010 al 05/08/2016
Soppresso dal 05/08/2016 da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 15

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

Torna al sommario

Articolo 13 -

Art. 13 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 16

1. Salvo quanto disposto dall'**articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile** e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'**articolo 16 del Regolamento europeo**, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della societa' di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o societa' di revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla e priva di effetti.

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob (2). In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della societa' di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale e' conferito l'incarico di revisione legale.

5. Nei casi di cui al comma 4 la societa' sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La societa' sottoposta a revisione ed il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente il

Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si applica l' **articolo 2459 del codice civile**.

9. In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della societa' di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, commi 7 e 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

(2) Vedasi il **decreto 28 dicembre 2012 n. 261**.

Torna al sommario

Articolo 14 -

Art. 14 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 17

1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il giudizio contiene altresi' una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita' della societa' sottoposta a revisione di mantenere la continuita' aziendale;

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della societa' di revisione legale.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e' effettuata da una

societa' di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della societa' medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu' revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di cui agli **articoli 2429, terzo comma**, e **2435, primo comma, del codice civile**. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di cui agli **articoli 2429, terzo comma**, e **2435, primo comma, del codice civile**, salvo quanto disposto dall'**articolo 154-ter del TUF**.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. La relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la societa' di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 15 -

Art. 15 Responsabilita'

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 17

1. I revisori legali e le societa' di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attivita' di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la societa' di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attivita' di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Torna al sommario

Articolo 16 -

Art. 16 Enti di interesse pubblico (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 17

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private**, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all' **articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private**.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa' che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 17 -

Art. 17 Indipendenza (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 18

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le societa' di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla **direttiva 2006/43/CE**, come modificata dalla **direttiva 2014/56/UE**, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della societa' di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

3. I revisori legali, le societa' di revisione legale e le entita' appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all' **articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo**.

4. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non puo' essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' puo' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della societa' di revisione legale, nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente ne' delle societa' dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. Il divieto previsto dall'**articolo 2372, quinto comma, del codice civile** si applica anche al revisore legale o alla societa' di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 18 -

Art. 18 Relazione di trasparenza

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 18

1. Fermo restando quanto disposto dall'**articolo 13 del Regolamento europeo**, la Consob puo' richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalita' e nei termini da essa stabiliti.

Torna al sommario

Articolo 19 -

Art. 19 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 18

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e' incaricato:

a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'**articolo 11 del Regolamento europeo**, corredata da eventuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrita';

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualita' e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob a norma dell'**articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo**, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle societa' di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'**articolo 6 del Regolamento europeo**, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'**articolo 5 di tale regolamento**;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle societa' di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'**articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile**, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato e' sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'**articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo**. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 19 bis -

Art. 19-bis Enti sottoposti a regime intermedio (1)

In vigore dal 11/03/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2021 n. 17 Articolo 5

1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:

a) le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;

c) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

d) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;

e) le societa' di intermediazione mobiliare;

f) le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;

f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;

g) le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di investimento a capitale fisso;

h) gli istituti di pagamento di cui alla **direttiva 2009/64/CE**;

i) gli istituti di moneta elettronica;

l) gli intermediari finanziari di cui all'**articolo 106 del TUB**.

2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 19 ter -

Art. 19-ter Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 18

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di cui:

a) all'articolo 17 del presente decreto;

b) all'**articolo 4, paragrafi 1 e 2**, all'**articolo 5, paragrafi 1 e 5**, all'**articolo 6, paragrafo 1** e **agli articoli 7**, **8**, **12** e **17 del Regolamento europeo**.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 9 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 20 -

Art. 20 Controllo della qualita'

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 19

1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del **comma 2 dell'articolo 2409-bis** o dell'**articolo 2477 del codice civile**, sono soggetti a controllo della qualita'.

2. Il controllo di qualita' sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una societa' di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del **comma 2 dell'articolo 2409-bis** o dell'**articolo 2477 del codice civile**.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.

4. Il controllo di qualita' sui revisori legali e sulle societa' di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico e' disciplinato dall'**articolo 26 del Regolamento europeo**.

5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualita' sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la societa' di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis).

6. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonche' della formazione specifica in materia di controllo della qualita' di cui all'articolo 5-bis.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:

a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualita' di responsabili dell'incarico;

b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di societa' di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;

c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attivita' di vigilanza sulla revisione legale.

8. I soggetti incaricati del controllo della qualita' devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una societa' di revisione legale.

10. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore legale o di una societa' di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o societa' di revisione legale.

11. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore legale o di una societa' di revisione legale se e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la societa' di revisione legale oggetto del controllo.

13. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformita' ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale.

14. I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale oggetto di controllo.

15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli e', in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

16. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

17. Il revisore legale e la societa' di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

Torna al sommario

Articolo 21 -

Art. 21 Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 20

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualita' sui revisori legali e le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' in merito:

a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione legale;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualita' delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;

d) la formazione continua;

e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle societa' di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e puo' indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo':

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;

d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalita' telematiche nel rispetto del **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformita' del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualita'.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualita'.

Torna al sommario

Articolo 21 bis -

Art. 21-bis Svolgimento dei controlli della qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 20

1. Nell'ambito dei controlli di qualita' di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;

b) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualita';

c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualita' di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualita', a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le

modalita' indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7.

3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, ne' relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una societa' di revisione legale;

b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro;

c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualita' sui revisori legali e societa' di revisione legale iscritti nel Registro.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l'indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell'economia e finanze, specifica:

a) le modalita' e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati;

b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualita';

c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l'individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalita' di redazione della relazione di cui all'articolo 20, comma 16;

d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalita' dei soggetti incaricati dei controlli;

e) i criteri per l'assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualita' ai soggetti incaricati dei controlli;

f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 16;

g) le modalita' di comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonche' dell'eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

6. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualita' di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualita', previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualita' determinati in base alla complessita' degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualita' ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalita' indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, puo' indirizzare loro raccomandazioni e puo' in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.

10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualita' ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi':

a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente;

b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6;

c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o

acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministero;

d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati;

e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonche' procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualita' ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).

12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualita' in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Torna al sommario

Articolo 22 -

Art. 22 Competenze e poteri della Consob (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 20

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformita' alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'**articolo 20 del Regolamento europeo**. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'**articolo 26 del Regolamento europeo**, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo':

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

3. Fermo restando quanto previsto dall'**articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo**, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:

a) revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;

d) terzi ai quali i revisori legali e societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';

e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.

4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo' esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

5. I risultati complessivi dei controlli della qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'**articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 giugno 1974, n. 216**, e pubblicati sul proprio sito internet.

6. La Consob puo' disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualita' di cui all'**articolo 26 del Regolamento europeo** in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 10 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 23 -

Art. 23 Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 20

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorita', limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

1-bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorita' di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entita' rispettivamente vigilate.

Torna al sommario

Articolo 24 -

Art. 24 Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo' applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di revisione legale;

f) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale;

g) il divieto per il revisore legale o la societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa' di revisione o del responsabile dell'incarico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui e' stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro gravita':

a) applicare alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

Torna al sommario

Articolo 24 bis -

Art. 24-bis Sospensione cautelare

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre, in relazione alla gravita' del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

2. La sospensione cautelare dal Registro e' comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorita' giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.

3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con

sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il fatto contestato non e' stato commesso, la sospensione e' revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

Torna al sommario

Articolo 24 ter -

Art. 24-ter Sospensione per morosità

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la societa' di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, e' comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione puo' essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalita' di cui al comma 2.

Torna al sommario

Articolo 25 -

Art. 25 Procedura sanzionatoria

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il tipo e l'entita' della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:

a) la gravita' e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilita' della persona che ha commesso la violazione;

c) la solidita' finanziaria della persona responsabile;

d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;

e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorita' vigilante;

f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalita' di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.

3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che puo' dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione e' ridotta alla meta' nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.

Torna al sommario

Articolo 26 -

Art. 26 Provvedimenti della Consob (1)

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli **articoli 4**, **5**, **6**, **8**, **10**, **11**, **15**, **17**, **18** e **26, comma 8, del Regolamento europeo**, puo' applicare le seguenti sanzioni:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della societa' di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e **4** e **5 del Regolamento europeo**, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

b) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

c) il divieto al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarita';

e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarita'.

1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.

1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, puo':

a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o

b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

1-quinquies. Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'**articolo 10 del Regolamento europeo**, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'**articolo 10 del Regolamento europeo**.

1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli **articoli 7**, **12**, **13** e **14 del Regolamento europeo** puo' comminare al revisore legale o alla societa' di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.

1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli **articoli 4**, **5**, **8** e **26, comma 8, del Regolamento europeo**, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualita' della revisione legale della societa' di revisione;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli **articoli 4**, **5**, **8** e **26, comma 8 del Regolamento europeo**.

1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata, la Consob puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le societa' di revisione legale.

1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravita' la Consob puo' interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, puo' applicare alla societa' di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensivita' o pericolosita' si applicano i commi 1-ter e 1-quater.

2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli **articoli 4** e **5 del Regolamento europeo**, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli **articoli 4** e **5 del Regolamento europeo**, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.

4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'**articolo 195 del TUF**.

4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli **articoli 194-bis** e **195-bis del TUF**.

(1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'**art. 27, comma 11 decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**.

Torna al sommario

Articolo 26 bis -

Art. 26-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Le societa' di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identita' del segnalante e' sottratta all'applicazione dell'**articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, e non puo' essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorita' giudiziaria;

b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;

c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;

d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l'**articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**.

3. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per se' violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

Torna al sommario

Articolo 26 ter -

Art. 26-ter Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all'articolo 26-bis, comma 2.

3. Nel caso di accesso ai sensi degli **articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241**, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 e' effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.

Torna al sommario

Articolo 27 -

Art. 27 Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilita' data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla meta'.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilita' nonche' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Torna al sommario

Articolo 28 -

Art. 28 Corruzione dei revisori

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', per se' o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa' di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle societa' da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilita' data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.

3. Si procede d'ufficio.

Torna al sommario

Articolo 29 -

Art. 29 Impedito controllo

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Si procede d'ufficio.

Torna al sommario

Articolo 30 -

Art. 30 Compensi illegali

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa' di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla societa' assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della societa' assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Torna al sommario

Articolo 31 -

Art. 31 Illeciti rapporti patrimoniali con la societa' assoggettata a revisione

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Torna al sommario

Articolo 32 -

Art. 32 Disposizioni comuni

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 21

1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla societa' di revisione legale o alla societa' assoggettata a revisione un danno di rilevante gravita', la pena e' aumentata fino alla meta'.

2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e' comunque acquisita. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:

a) e' esercitata l'azione penale;

b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

3. Deve essere altresi' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della societa' di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.

Torna al sommario

Articolo 33 -

Art. 33 Cooperazione internazionale

In vigore dal 07/04/2010

1. La Consob e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente capo e dall'**articolo 4 del TUIF**.

2. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorita' estera richiedente e' soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorita' competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un'autorita' competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorita' competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la societa' di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob da' comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorita' competenti di tali Stati.

Torna al sommario

Articolo 34 -

Art. 34 Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 22

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:

1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;

2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 5 agosto 2016, dall'**art. 22, comma 1, lett. b) decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**).

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 5 agosto 2016, dall'**art. 22, comma 1, lett. b) decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135**).

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

Torna al sommario

Articolo 35 -

Art. 35 Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 23

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'**articolo 46 della direttiva 2006/43/CE**, nel corso dei tre anni precedenti.

3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

Torna al sommario

Articolo 36 -

Art. 36 Deroghe in caso di equivalenza

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 24

1. La Consob puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'**articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE**.

2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo.

3. La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita' all'**articolo 46 della direttiva 2006/43/CE**.

4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

5. La Consob comunica alla Commissione europea:

a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;

b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

Torna al sommario

Articolo 37 -

Art. 37 Modifiche al codice civile

In vigore dal 07/04/2010

1. Al **numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile**, le parole: «al quale e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

2. Al **numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile**, le parole: «cui e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

3. Al **numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile**, le parole: «al quale e' demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

4. Al **numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile**, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

5. All'**articolo 2397, secondo comma, del codice civile**, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

6. All'**articolo 2399 del codice civile**, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle societa' di revisione legale».

7. La rubrica del paragrafo 4 della **sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile** e' sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».

8. L'**articolo 2409-bis del codice civile** e' sostituito dal seguente:

«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».

9. Sono abrogati gli **articoli 2409-ter**, **2409-quater**, **2409-quinquies**, **2409-sexies del codice civile**.

10. All'**articolo 2409-septies del codice civile**, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti:

«della revisione legale dei conti».

11. All'**articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile**, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

12. L'**articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile** e' sostituito dal seguente:

«Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti e' svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».

13. All'**articolo 2409-octiesdecies del codice civile**, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

14. All'**articolo 2409-octiesdecies del codice civile**, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

15. All'**articolo 2409-noviesdecies del codice civile** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituta dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti e' svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.».

16. All'**articolo 2427, primo comma, del codice civile**, dopo il numero 16) e' inserito il seguente:

«16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

17. All'**articolo 2429 del codice civile** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso;

c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

18. All'**articolo 2433-bis del codice civile** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di societa' di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»;

b) al secondo comma, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

19. All'**articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile**, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

20. All'**articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile**, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

21. All'**articolo 2441 del codice civile** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: «dalla societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale»;

b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

22. All'**articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile**, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la societa' non e' gia' assoggettata alla revisione legale;».

23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del **codice civile** le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

24. All'**articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile**, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

25. Al **primo comma dell'articolo 2465 del codice civile** le parole: «di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro».

26. L'**articolo 2477 del codice civile** e' sostituito dal seguente:

«Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.

La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se la societa':

a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

27. All'**articolo 2478 del codice civile**, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o del revisore» sono soppresse.

28. All'**articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile**, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

29. All'**articolo 2482-bis del codice civile** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

30. All'**articolo 2492, secondo comma, del codice civile**, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

31. Al **quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile** le parole: «della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

32. Il **secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile** e' sostituito dal seguente: «Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa».

33. All'**articolo 2501-septies del codice civile**, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

34. L'**articolo 2624 del codice civile** e' abrogato.

35. All'**articolo 2625, primo comma, del codice civile**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «o di revisione» sono soppresse;

b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

36. All'**articolo 2635, primo comma, del codice civile**, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

Torna al sommario

Articolo 38 -

Art. 38 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

In vigore dal 07/04/2010

1. All'**articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127**, dopo la lettera o-sexies) e' inserita la seguente:

«o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

2. L'**articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127**, e' sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a revisione legale.

2. La revisione legale del bilancio consolidato e' demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio consolidato.

3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finche' questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

Torna al sommario

Articolo 39 -

Art. 39 Modifiche al TUB

In vigore dal 07/04/2010

1. Dopo il **comma 1 dell'articolo 51** del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».

2. All'**articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

c) il comma 2-bis e' abrogato.

3. All'**articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

4. All'**articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

Torna al sommario

Articolo 40 -

Art. 40 Modifiche al TUIF

In vigore dal 07/04/2010

1. All'**articolo 8** del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «della societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 4 le parole: «le societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

c) al comma 5 le parole: «alle societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

2. L'**articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.

2. Per le societa' di gestione del risparmio, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».

3. All'**articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, le parole «alla societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

4. All'**articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «le societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5 le parole: «alle societa' incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

5. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della societa' incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

6. All'articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: « e 158».

7. L'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una societa' di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non puo' essere effettuata se il revisore legale o la societa' di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».

8. Il comma 3 dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.».

9. All'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle societa' di revisione legale».

10. Il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.».

11. All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e la societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la societa' di revisione legale».

12. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale»;

b) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale».

13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

14. Il comma 2 dell'articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.».

15. Il comma 4 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuita' aziendale il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».

16. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla societa' incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla societa' di revisione legale»;

c) ai commi 2 e 3, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti «del revisore legale o della societa' di revisione legale».

17. Il comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della societa' di revisione legale, la societa' che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.».

18. Il comma 4 dell'articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

«4. Il bilancio della societa' estera controllata, allegato al bilancio della societa' italiana ai sensi del comma 1, e' sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della societa' italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o societa' di revisione, assumendo la responsabilita' dell'operato di quest'ultimo. Ove la societa' italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una societa' di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societa' estera controllata.».

19. All'**articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, le parole: «dalla societa'» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».

20. All'**articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale».

21. Gli **articoli 12, comma 4**, **155, commi 1 e 3**, **156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5**, **159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8**, **160**, **161**, **162**, **163**, **164**, **165**, **165-bis**, **174-bis**, **174-ter**, **177**, **178**, **179** e **193, comma 3**, lettera b), del **decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58**, sono abrogati.

Torna al sommario

Articolo 41 -

Art. 41 Modifiche al Codice delle assicurazioni private

In vigore dal 07/04/2010

1. La rubrica del **capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

2. All'**articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»;

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad una societa' di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori e' un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla **legge 9 febbraio 1942, n. 194**. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»;

c) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale»;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»;

e) il comma 5 e' abrogato.

3. L'**articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, e' sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti e' conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della societa' di revisione legale non e' presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla **legge 9 febbraio 1942, n. 194**, la relazione di cui

all'articolo 102, comma 1, e' corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale.

2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la societa' di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

3. L'incarico non puo' essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilita' individuate dall'ISVAP con regolamento.

4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, secondo le modalita' fissate dall'ISVAP.».

4. L'**articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, e' sostituito dal seguente:

«Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP puo' far svolgere al revisore legale o alla societa' di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita' alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la societa' di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».

5. All'**articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dalla societa' di revisione» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della societa' di revisione legale»;

c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»;

d) al comma 3, le parole: «alla societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla societa' di revisione legale»;

e) al comma 3, le parole: «la societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la societa' di revisione legale».

6. All'**articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

7. Al **comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».

8. All'**articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»;

b) il comma 4 e' abrogato.

9. All'**articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale».

10. All'**articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, le parole: «i legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della societa' di revisione legale».

11. All'**articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, le parole: «dei legali rappresentanti della societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della societa' di revisione legale».

12. All'**articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo e' sostituito dal seguente: «4»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».

Torna al sommario

Articolo 42 -

Art. 42 Personale

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 25

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'**articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 novembre 2006, n. 286**, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, puo' conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'**articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**,e successive modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'**articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400**, e dell'**articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Torna al sommario

Articolo 43 -

Art. 43 Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 05/08/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 17/07/2016 n. 135 Articolo 26

1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:

a) il **decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88**;

b) la **legge 13 maggio 1997, n. 132**;

c) il **decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99**;

d) la **legge 8 luglio 1998, n. 222**;

e) la **legge 30 luglio 1998, n. 266**;

f) il **decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233**;

g) il **decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28**;

h) l'**articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**;

i) l'**articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**;

j) l'**articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**;

k) l'**articolo 163**, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**;

l) **articolo 2409-quinquies del codice civile**.

2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie.

3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'**articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell' **articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**.

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del **decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88**, e per societa' di revisione legale la societa' di revisione iscritta nell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall' **articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, o nel Registro di cui al **decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88**.

5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le societa' di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'**articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' conferiti ai sensi dell'**articolo 2409-quater del codice civile** proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'**articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**.

8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono gia' iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'**articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88**, e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all'**articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**.

9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale

delle societa' di revisione previsto dall'**articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti.

10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attivita' previste dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torna al sommario

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).
(BURC n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 21 marzo 2013, nn. 7 e 8; 29 marzo 2013, n. 13; 2 maggio 2013, n. 21; 5 giugno 2013, n. 27; 9 luglio 2013, nn. 30 e 34; 30 settembre 2013, n. 46; 30 dicembre 2013, n. 56; 7 luglio 2014, n. 11; 16 ottobre 2014, n. 20; 31 dicembre 2015, n. 35).

TITOLO I
Razionalizzazione delle Spese Regionali

Art. 1
(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)

1. L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 è così sostituito:

«Art. 5

1. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di comitati, commissioni, altri Organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
2. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al comma precedente devono contenere l'attestazione, da parte del Dirigente proponente, del rispetto della riduzione. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.
3. Le strutture regionali competenti inviano semestralmente al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento "Presidenza" una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento».

Art. 2
(Modifiche all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 22)

1. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 è aggiunto il seguente comma: «*7bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese*».

Art. 3
(Riduzione delle spese per consulenze esterne)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione regionale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza[1] a soggetti esterni, deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009.

[1] **L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 5 giugno 2013, n. 27 sopprime le parole** *"e prestazione d'opera professionale"*.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
3. Gli atti di affidamento degli incarichi di cui ai commi precedenti devono contenere, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'attestazione dell'effettiva utilità per l'Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell'ammontare della spesa prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, e la relativa copertura finanziaria con l'indicazione del capitolo di bilancio.
4. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
   a) al conferimento degli incarichi afferenti alle attività indicate all'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all'attuazione della programmazione regionale unitaria ed interamente finanziati nell'ambito della medesima.
6. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1, in assenza dei presupposti di cui al presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce, altresì, elemento negativo di valutazione annuale dei dirigenti.
8. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Controlli», nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 4

(Riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. A decorrere dall'anno 2013, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
2. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al presente articolo devono attestare il rispetto della riduzione di cui al comma 1.
3. Le spese di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti della Regione sono determinate esclusivamente in funzione della pubblicazione in formato digitale del Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e non possono comunque superare il 20 per cento dello stanziamento previsto nell'anno 2009.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate nei precedenti commi determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei dirigenti.
5. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Controlli», una relazione sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 5

(Divieto di spese per sponsorizzazioni)

1. A decorrere dall'anno 2013 non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal comma precedente determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei dirigenti.

3. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, le strutture regionali inviano, semestralmente, al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Controlli», un'attestazione circa il rispetto del divieto in argomento.

Art. 6

(Limiti all'acquisto di mobili, arredi e autovetture)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014, le spese per l'acquisto di mobili e arredi devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto a quelle dell'anno 2011.
2. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di *locazione finanziaria*[2] aventi ad oggetto autovetture.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al presente articolo devono attestare il rispetto della riduzione di cui ai commi 1 e 2.
4. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Organizzazione e Personale», una relazione sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 7

(Limiti alle spese per gestione autovetture)

1. Le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti di durata pluriennale già in essere.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al presente articolo devono attestare il rispetto della riduzione di cui al comma 1.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
6. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Organizzazione e Personale», una relazione sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 8

(Riduzione dei costi per locazioni passive e disposizioni per l'impiego razionale dei beni regionali)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e allo scopo di ottemperare alle prescrizioni contenute all'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferme restando le altre misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, e fatto salvo quanto disposto dallo stesso art. 3 in tema di indici Istat e di diritto di recesso del locatore, i canoni di locazione relativi ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle

[2] **L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 5 giugno 2013, n. 27 sostituisce la parola** *"leasing"* **con le parole** *"locazione finanziaria"*.

Amministrazioni regionali sono ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della misura del 15 per cento di quanto corrisposto nell'anno 2012.

2. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la riduzione di cui al comma precedente, si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli atti di impegno e liquidazione delle somme di cui al presente comma devono contenere le attestazioni di riduzione dei canoni di locazione.
3. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; b) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. La condizione di cui al punto a) del presente comma deve essere attestata dal competente settore del Dipartimento «Bilancio e Patrimonio». La condizione di cui al punto b) del presente comma deve essere attestata dal competente Settore del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Gli atti di impegno e/o di liquidazione delle somme di cui al presente comma devono contenere le attestazioni di cui alla lettera b) ed essere corredate dall'attestazione di cui alla lettera a). In mancanza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza nei modi e nei tempi ivi pattuiti.
4. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione regionale e l'autorizzazione deve essere trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica.
5. A partire dall'anno 2013 non possono essere stipulati contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, effettuati ai sensi di cui al comma 3, ovvero che la locazione sia stipulata per acquisire: a) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi; b) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati. Gli atti di impegno e/o liquidazione delle somme per nuovi contratti di locazione passiva devono contenere l'attestazione delle condizioni di cui al presente comma.
6. L'amministrazione regionale, con apposito Piano da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve individuare soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi.
7. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ai parametri di riferimento di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
8. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale deve approvare il Piano di razionalizzazione degli spazi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti all'esito della razionalizzazione degli spazi sarà utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata la sussistenza dei risparmi di spesa medesimi, alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. La sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti all'esito della razionalizzazione degli spazi dovrà risultare da idonei atti predisposti dal Dipartimento «Organizzazione e Personale» di concerto con il Dipartimento «Bilancio e Patrimonio». Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le

vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dalla presente legge.

10. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna struttura regionale effettua lo scarto degli atti di archivio.
11. I Dipartimenti regionali, devono comunicare, entro 30 giorni dall'effettuazione delle procedure di cui al comma precedente, al Dipartimento «Organizzazione e Personale» e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio», gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito dell'Amministrazione regionale.
12. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa, il competente Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» comunica all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali.
13. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali coinvolti.
14. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 9

(Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)

1. Ai fini del contenimento delle spesa di funzionamento delle proprie strutture e nell'ottica della *spending review*, l'amministrazione regionale, anche con apposito piano triennale e azionando le modalità di acquisto previste nel decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, consegue un risparmio netto di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2011, attraverso l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:
   a) manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato;
   b) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
   c) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;
   d) la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
   e) l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
   f) l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
   g) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
   h) le spese postali e telegrafiche.
2. A decorrere dall'anno 2013, le spese per missioni sono ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai precedenti commi devono attestare il rispetto della riduzione.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.
5. Le strutture regionali inviano semestralmente, al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Organizzazione e Personale», una relazione sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 10

(Altri interventi di razionalizzazione degli apparati amministrativi)

1. Al fine di adempiere alle disposizioni di principio contenute all'art. 6, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dipendente dell'amministrazione regionale, nei casi stabiliti dalla legge e quando ne sia autorizzato dagli Organi competenti, può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti partecipati dalla Regione, o comunque ai quali questa contribuisca, nonché in quelli che siano concessionari dell'amministrazione regionale o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione regionale ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza o del personale dipendente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. In materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'amministrazione regionale, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 11

(Interventi per la riduzione del fabbisogno determinato dalla legislazione vigente)

1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno 2013, un programma di riqualificazione nel suo insieme della spesa regionale determinata dalla legislazione vigente, che si pone l'obiettivo di individuare quelle disposizioni di legge che hanno ormai esaurito la loro funzione sociale o che, valutata la loro utilità o ricaduta in termini di valore aggiunto, non sono più compatibili con l'attuale quadro di finanza pubblica.
2. L'attività di cui al comma 1, che deve comportare una riduzione complessiva del fabbisogno di spesa che ricade sulle risorse autonome regionali di almeno 50.000.000,00 di euro a regime, è improntata ai seguenti criteri:
   a) riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse;
   b) valutazione delle spese degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto o in parte, sul bilancio regionale;
   c) analisi e valutazione delle piante organiche della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società e consorzi a partecipazione regionale, con l'obiettivo di ridurre i costi del personale e di funzionamento;
   d) individuazione e realizzazione di buone pratiche, sia in termini di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzioni dei tempi, sia in termini di risparmi per il bilancio regionale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la costante azione di *benchmarking* con altre regioni.

TITOLO II

Razionalizzazione delle Spese degli Enti Subregionali e delle Società Partecipate

Art. 12

(Disposizioni in materia di società partecipate e di Enti subregionali)

1. La realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti subregionali, per come indicato all'art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è garantita dalla riduzione del 20 per cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa disciplinate nel presente Titolo.

Art. 13

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.
4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.
6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.
7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.
8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le

Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della *performance* della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «*spending review*», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall'1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data

di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;
3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»;

m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;
2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;
2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;
4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.
12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario «*ad acta*», con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

[Art. 14

(Razionalizzazione degli organi degli Enti Parco
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10)

1. Alle legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Norme in materia di aree protette" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
A) l'art. 12 è così sostituito:

"Art. 12

1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell'Ente Parco regionale:
a) il Presidente;
b) la Comunità del parco;
c) il revisore unico.
2. Gli organi dell'Ente Parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta".
B) l'art. 13 è così sostituito:

"Art. 13

1. Il Presidente dell'Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività e la gestione. Al Presidente dell'Ente Parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394/91.
2. Il Presidente dell'Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.
3. Il Presidente coordina l'attività e la gestione dell'Ente Parco, decidendo in merito a tutte le questioni generali riguardanti, in particolare:
a) adotta i bilanci e, sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, li invia ai fini dell'approvazione alla Giunta regionale;
b) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;
c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;
d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell'Ente Parco;
e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell'area protetta".
C) l'articolo 14 è soppresso;
D) l'articolo 15, comma 4, è così modificato:
"4. il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente Parco";
E) l'articolo 16, comma 2, lett. e), è così modificato:
"e) su altre questioni richieste dal Presidente dell'Ente Parco";
F) all'articolo 16, comma 3, le parole "Consiglio Direttivo" sono sostituite dalla parola "Presidente";
G) all'articolo 16 è introdotto il seguente comma: "11. La partecipazione alla Comunità del parco è onorifica e non può dare luogo a rimborso spese";
H) all'articolo 17, comma 2, le parole "Consiglio Direttivo" sono sostituite dalla parola "Presidente";

I) all'articolo 18, comma 3, le parole "Consiglio Direttivo" sono sostituite dalla parola "Presidente";

L) all'articolo 18, comma 4, le parole "Consiglio Direttivo" sono sostituite dalla parola "Presidente"; M) all'articolo 21, comma 5, le parole "Consiglio Direttivo" sono sostituite dalla parola "Presidente";

N) all'articolo 21, comma 6, le parole "Consiglio Direttivo" sono sostituite dalla parola "Presidente";

O) all'articolo 23, comma 4, le parole "Consiglio Direttivo" sono sostituite dalla parola "Presidente"; P) all'articolo 31 bis, comma 1, è eliminata la frase "indetta dal Consiglio";

Q) all'articolo 31 bis, comma 4, le parole "alle delibere del Consiglio direttivo" sono sostituite dalle parole "alle determinazioni del Presidente";

R) l'articolo 36, comma 1, lett. c), è così sostituito: "c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Presidente, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa";

S) all'articolo 37, comma 2, sono eliminate le seguenti parole "lo scioglimento del Consiglio direttivo e".][3]

Art. 15

(Norme di contenimento della spesa per le società «in house» e per le società controllate direttamente o indirettamente)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «*in house providing*» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente al fine di ottenere che le società «*in house providing*» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, anche attraverso modifiche statutarie, ottemperino alle seguenti disposizioni:
   a) gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, a partire dal primo rinnovo devono essere costituiti in forma monocratica, ad eccezione degli Organi di amministrazione e di indirizzo di Fincalabra;
   b) nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo devono essere costituiti in forma monocratica;
   c) nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni, sia obbligatoria la presenza di Organi di controllo collegiali, a partire dal primo rinnovo, il numero dei componenti non può essere superiore a tre, e l'importo spettante a ciascuno dei componenti deve essere ridotto del 60 per cento rispetto a quello stabilito per l'esercizio 2012. Il compenso dei componenti supplenti dell'Organo di controllo è consentito solo in caso di sostituzione di un componente effettivo in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;
   d) dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve discendere una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento delle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale contrazione sarà assicurata con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese;
   e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della

[3] **Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 21 marzo 2013, n. 8.**

Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono omnicomprensive anche del rimborso spese;

f) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per i compensi, limiti inferiori a quello previsto dalla precedente lettera e);

g) alle società di cui al comma 1, fermo restando la necessità di adeguare le eventuali politiche delle assunzioni alle disposizioni previste dall'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per come disposto dall'art. 4, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sino al 31 dicembre 2015, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione regionale. Salva comunque l'applicazione delle misure di contenimento di cui al precedente periodo, se più restrittiva continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) a decorrere dall'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2014 le società di cui al comma 1 devono dare applicazione al comma 11 dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) fermo restando la misura di contenimento della spesa contenuta nella precedente lettera h) del presente articolo, e per come disposto dall'articolo 23-bis, comma 5-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al presente articolo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente;

j) la spesa per il personale a tempo determinato, per co.co.co. o co.co.pro., deve essere pari al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2009;

k) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009;

l) nel rispetto dei limiti di cui alla lettera k), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

m) devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi;

n) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

o) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

p) le spese per missioni devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

q) la spesa per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

r) le spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte del 90 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica, ove compatibile, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n.

135. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

s) sino al 31 dicembre 2014, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di *leasing* aventi per oggetto autovetture;

t) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

u) le disposizioni di cui alle precedenti lettere q) e r) non si applicano nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere q) e r), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

v) in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

w) deve essere disposta l'attuazione delle misure di contenimento in tema di contratti di locazione indicate all'articolo 8 della presente legge. Le misure e i Piani di contenimento adottati devono essere tempestivamente comunicati ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza e al Dipartimento «Controlli»;

x) è obbligatorio ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) i costi per manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato;

2) gli eventuali costi per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) i costi per canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;

4) i costi di manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) i costi per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) i costi per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) i costi per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

2. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo si attuano le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

4. Le società di cui al comma 1, semestralmente, trasmettono al Dipartimento regionale vigilante e al «Dipartimento Controlli», una relazione, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 16

(Riduzione dei compensi per spese generali spettanti ai Consorzi di bonifica e all'Afor)

1. Il compenso a titolo di spese generali spettante ai Consorzi di Bonifica ed all'Afor, per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, stabilito con l'art. 28 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è rideterminato per come indicato nei successivi commi del presente articolo.

2. *A decorrere dall"1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015, il compenso a titolo di spese generali spettante per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, non può superare l'aliquota del 6 per cento del relativo costo. A decorrere dall'1 gennaio 2016 i medesimi compensi non possono superare l'aliquota del*

3,5 per cento del relativo costo.[4]

3. A decorrere dall'1 gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettanti ai Consorzi di Bonifica ed all'Afor, per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo sia per i Consorzi di Bonifica che per l'Afor.
4. Per gli interventi in corso di rendicontazione afferenti l'esercizio finanziario 2012, il compenso a titolo di spese generali spettanti ai Consorzi di Bonifica e all'Afor, non può superare l'aliquota dell'8 per cento del relativo costo per i Consorzi di Bonifica e del 5 per cento del relativo costo per l'Afor.
5. Dalla data dell'1 gennaio 2012 non si applicano le disposizioni previste dall'art. 28, commi 7 e 8, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.
6. Per le attività analoghe svolte dal Parco Regionale delle Serre si applicano le medesime percentuali stabilite per l'Afor.

Art. 17

(Consorzi di bonifica)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente un'analisi dettagliata sul grado di rispondenza ai criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale delle attività e del funzionamento dei Consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11. La relazione provvede, altresì, a formulare un'ipotesi di dimensionamento gestionale improntato a criteri di efficienza ed economicità, in direzione di una riduzione degli oneri finanziari non inferiore al 20 per cento.

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, le parole «ed un Vice Commissario con funzioni vicarie» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole «Gli organi statutari» sono aggiunte le parole «il direttore generale e i vice direttori generali».

TITOLO III

Disposizioni in materia di entrate e tributi regionali

Art. 19

(Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica)

1. A norma dell'art. 2 comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica, esclusivamente in caso di uso irriguo per le piccole derivazioni (canone idrico), è rideterminata nella misura del 300 per cento dell'ammontare del canone annuo.

[4] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20. Precedentemente il testo così recitava:** *"2. A decorrere dall'1 gennaio 2013 il compenso a titolo di spese generali spettante ai Consorzi di Bonifica ed all'Afor, per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, non può superare l'aliquota del 6 per cento del relativo costo per i Consorzi di Bonifica e del 4 per cento del relativo costo per l'Afor.".*

Art. 20

(Ammontare della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale)

1. Il comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16, istitutivo della tassa per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, è sostituito dal seguente:
«5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l'indicazione della causale e dell'anno di riferimento».

Art. 21

(Requisiti per il rilascio e il rinnovo di provvedimenti a carattere concessorio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'esatto adempimento degli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria nel triennio antecedente le istanze di rilascio e rinnovo dei provvedimenti di cui al presente articolo, costituisce requisito indispensabile per il rilascio ed il rinnovo delle seguenti concessioni regionali:
   a) concessioni regionali relative ad attività produttive;
   b) concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche;
   c) concessioni demaniali marittime;
   d) concessioni demaniali idriche;
   e) concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
   f) concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato individuati dall'art. 826, comma 2, del codice civile (foreste, miniere, cave, torbiere, ecc.);
   g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (decreto legislativo 29/12/2003, n. 387).
2. I soggetti interessati dovranno produrre agli enti preposti, in sede di istanza di rilascio o di rinnovo della concessione, autodichiarazione ai sensi della vigente normativa attestante l'esatto adempimento degli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria nel triennio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di concessione.
3. Gli uffici preposti al rilascio delle concessioni dovranno verificare la veridicità di tale dichiarazione, richiedendo apposita certificazione a mezzo posta elettronica certificata ai rispettivi settori di competenza della Regione Calabria.
4. L'istanza di certificazione dovrà contenere i seguenti dati minimi:
   a) nome e cognome persona fisica/denominazione persona giuridica;
   b) residenza persona fisica/sede legale persona giuridica;
   c) codice fiscale/partita I.V.A.;
   d) motivo della richiesta.

Art. 22

(Valorizzazione della correttezza fiscale/contributiva nei bandi regionali e nei provvedimenti di riconoscimento di benefici)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013, nei bandi regionali, a qualsiasi titolo emessi, dovrà essere inserita tra i requisiti di partecipazione richiesti apposita dichiarazione relativa alla correttezza fiscale/contributiva da parte dei soggetti partecipanti.
2. I soggetti interessati dovranno produrre, in sede di istanza di partecipazione, specifica dichiarazione ai sensi della vigente normativa attestante l'esatto adempimento degli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria per il triennio precedente l'anno di presentazione dell'istanza.
3. A decorrere dalla medesima data sono esclusi dal riconoscimento di benefici, a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Calabria, i soggetti recidivi nell'accertamento di irregolarità

fiscali che non abbiano proceduto a sanare o ad avviare le procedure per regolarizzare l'inadempienza. La recidiva è individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, e l'assenza della stessa dovrà essere certificata dai rispettivi settori di competenza della Regione Calabria con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 21.

Art. 23

(Affidamento della gestione dei tributi regionali)

1. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa e gestionale nella riscossione dei tributi, la Regione Calabria può definire con specifico atto convenzionale, da sottoscrivere con l'Agenzia delle Entrate, l'affidamento all'Agenzia stessa delle attività di recupero sull'evasione dei tributi regionali propri e derivati.

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)

1. L'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA)

1. È istituita a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.
2. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dall'1 gennaio 2013.
3. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
4. L'imposta è dovuta nella misura indicata secondo le tabelle B1, B2 e B3 allegate alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'aliquota d'imposta unitaria non può essere superiore a euro 2,50 per tonnellata.
6. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA alla Regione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
7. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Regione dalla società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085.
8. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizioni dei flussi. Nelle more della stipulazione delle Convenzioni si potrà prevedere che la riscossione avvenga sia tramite la Società di gestione aeroportuale sia tramite gli enti preposti alla gestione degli aeroporti (come nel caso di aeroporti gestiti direttamente dall'ENAC). Tali Società o Enti sopra citati, provvedono a:
   a) trasmettere al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» della Regione Calabria l'elenco delle società di aeromobili operanti sul territorio, impegnandosi a dare comunicazioni di eventuali variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;
   b) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta

applicazione del tributo quali ad esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo/atterraggio (data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore);

c) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (5 aprile).

9. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
   a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati (Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 per come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151);
   b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;
   c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
   d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
   e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
   f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
   g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
   h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
   i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;
   j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
11. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono».

Art. 25

(Modifiche alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2013.

TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. All'art. 10, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, come sostituito dall'art. 23, lett. b) della legge regionale 12 agosto 2010, n. 22, l'ultimo periodo che va dalle parole «responsabile amministrativo» alla parola «legge» è soppresso.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

1. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 3, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle parole «31 ottobre»;
   b) all'articolo 8, comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite con le parole «31 ottobre».

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)

1. Alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
   A) all'articolo 6:
   1) la lettera c) è soppressa;
   2) alla lettera d), l'importo di «euro 50.114.485,75» è sostituito dall'importo di «euro 11.650.000,00»;
   3) alla lettera e), l'importo di «euro 249.429.729,00» è sostituito dall'importo di «euro 306.591.289,45»;
   B) all'articolo 25, per come modificato dalle leggi regionali n. 44/2008, n. 29/2009, n. 58/2009, n. 18/2010, n. 34/2010, n. 18/2011, n. 47/2011 e n. 28/2012, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)

1. All'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
   «3. Al fine di migliorare le caratteristiche di bancabilità degli investimenti ed incentivare l'apporto di capitali privati nelle operazioni di finanza di progetto finalizzate alla costruzione, al completamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed alla successiva gestione di impianti di depurazione di acque reflue, anche in connessione con le reti fognarie afferenti, è possibile prevedere nelle convenzioni che la bollettazione e riscossione della tariffa competa allo specifico Concessionario. In questi casi, il Concessionario del segmento depurazione o del segmento fognatura-depurazione incasserà dagli utenti serviti l'intera tariffa del Servizio Idrico Integrato, fissata sulla base delle norme vigenti e segnalerà sulle fatture la parte che riscuote in nome e per conto proprio e la parte per la quale agisce in nome proprio, ma per conto dei Gestori degli altri segmenti del SII. Lo stesso Concessionario provvederà al successivo riparto tra i Gestori entro trenta giorni dalla riscossione; la convenzione, sottoposta al controllo della Regione, definirà altresì i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
4. Le operazioni di cui al comma 3, nelle cui convenzioni sia prevista la bollettazione e riscossione della tariffa da parte del Concessionario, dovranno necessariamente prevedere i seguenti obblighi, a carico del Concessionario:
   a) effettuare il censimento delle utenze;
   b) costruire il catasto delle utenze;
   c) rinnovare integralmente il sistema di misurazione dei consumi finali, attraverso l'installazione di nuovi contatori elettronici che consentano la telelettura;
   d) disporre un sistema di fatturazione con periodicità massimo semestrale, tale da rendere meno gravoso il pagamento della tariffa».

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, le parole «dei fondi inerenti alla programmazione operativa 2007-2013 e» sono soppresse.

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43)

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43 «Unioni di Comuni», modificata ed integrata con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 53, è così sostituito:
   «2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non è previsto alcun limite demografico minimo».
2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43, «Unioni di Comuni», modificata ed integrata con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 53, è così sostituito:
   «3. Per i Comuni di cui all'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo».

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2010, n. 20)

1. All'art. 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole «limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle parole «limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011, 2012 e 2013».

Art. 33

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30)

1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
   a) all'art. 5 ter, comma 1, lett. b), il periodo «con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri.» è sostituito con il seguente periodo «con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri»;
   b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 è abrogata;
   c) dopo la lettera j) del comma 3 dell'articolo 10 è inserita la seguente lettera: «k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale.».

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)

1. All'art. 4, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 il periodo successivo alle parole «Giunta Regionale» è abrogato.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27)

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 sono abrogate le parole «sentito il parere della Commissione del piano».
2. Il secondo comma dell'art. 22 è così modificato: «La Giunta regionale determina annualmente entro il 30 giugno i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fondi».

TITOLO V

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale

[Art. 36

(Razionalizzazione del sistema dei trasporti)

1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge per la razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato a garantire:
   a) un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
   b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
   c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
   e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario[5]:
   a) trasmettono alla Regione, a decorrere dal 10 gennaio 2013, le informazioni che le stesse sono tenute a fornire all'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, nonché le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche determinate con provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità, anche telematiche, previste nello stesso provvedimento della Giunta Regionale;
   b) utilizzano, a decorrere dal 10 maggio 2013, i sistemi telematici all'uopo predisposti dalla Regione per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione al pubblico sugli orari dei servizi;
   c) utilizzano, a decorrere dal 1° settembre 2014[6], sistemi per la localizzazione in tempo reale dei mezzi, di cui devono dotarsi in conformità alle prescrizioni tecniche determinate con provvedimento della Giunta regionale, ai fini dell'informazione in tempo reale all'utenza e della certificazione della percorrenza; trasmettono e aggiornano entro il 15 luglio 2014 le informazioni sulle fermate, anche urbane, inclusa la georeferenziazione delle stesse.[7]

---

[5] **L'art. 1, comma 1, l.r 29 marzo 2013, n. 13 sostituisce le parole:** *"servizi ferroviari di interesse regionale e locale"* **con le parole** *"servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario"*. **Successivamente**

[6] **L'art. 5, comma 1, lettera a), l.r. e 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le seguenti parole:** *"a decorrere dal 1° ottobre 2013"* **con le parole** *"a decorrere dal 1° settembre 2014"*.

[7] **Lettera del presente comma sostituita dall'art. 1, comma 1, l.r. 9 luglio 2013, n. 34. Precedentemente il testo così recitava:** *"c) utilizzano, a decorrere dal 1° luglio 2013, sistemi per la localizzazione in tempo reale dei mezzi, di cui devono dotarsi in conformità alle prescrizioni tecniche determinate con provvedimento della Giunta Regionale, ai fini dell'informazione in tempo reale all'utenza e della certificazione della percorrenza."* **Successivamente l'art. 5, comma 1, lettera b), l.r. e 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce il periodo:** *"la Giunta regionale può prevedere la proroga del termine fino al 1° gennaio 2014, prevedendo contestualmente delle penali per chi non rispetta il termine del 1° ottobre"* **con il periodo** *"trasmettono e aggiornano entro il 15 luglio 2014 le informazioni sulle fermate, anche urbane, inclusa la georeferenziazione delle stesse"*.

3. *I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non adempiono a quanto sopra previsto, secondo le modalità indicate.*
4. *Lo stanziamento dei capitoli di spesa pertinenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 costituisce, comunque, limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi per il medesimo esercizio finanziario 2013. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili. I contratti e le obbligazioni assunti in mancanza di copertura finanziaria sono nulli.*
5. *Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma di interesse regionale e locale, dall'1 gennaio 2014, al fine di perseguire la certificazione dell'utenza e permettere una corretta pianificazione delle tratte nonché l'ottimale dimensionamento dei vettori, si dovranno dotare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale di sistemi telematici che permettano, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, di certificare l'utenza. A tal fine la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento attuativo per la definizione dei criteri tecnici e dei sistemi da dover impiegare nonché delle modalità di trasmissione dei dati.]*[8]

TITOLO VI
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 37
(Disposizioni per la chiusura finanziaria del POR Calabria 2000-2006)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, le risorse derivanti da economie di spesa e dall'eliminazione dei residui passivi propri o in perenzione amministrativa, inerenti al Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, sono accantonate in appositi fondi speciali del bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013, fino al versamento delle somme spettanti alla Regione, da parte dello Stato e dell'Unione Europea, a titolo di saldo dei finanziamenti a valere sul medesimo POR Calabria 2000/2006.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'eliminazione dei residui passivi e dei residui in perenzione amministrativa relativi agli impegni contabili registrati sui capitoli del bilancio regionale pertinenti al POR Calabria 2000-2006. I Dipartimenti regionali entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono al riaccertamento dei residui passivi da eliminare in riferimento alle operazioni completate entro il 30/9/12 e alle operazioni nuove finanziate con le risorse liberate correlate al POR Calabria 2000-2006, dandone comunicazione al Dipartimento Bilancio e Patrimonio. Scaduto detto termine senza che il Dipartimento Bilancio e Patrimonio abbia ricevuto l'esito del riaccertamento, il Dipartimento stesso è autorizzato ad eliminare d'ufficio i residui passivi e ad accantonarli nei fondi speciali costituiti ai sensi del comma 1.
3. *Nei casi in cui le somme non siano disponibili sugli impegni residui o in perenzione amministrativa originariamente assunti, la riallocazione nei capitoli di provenienza della spesa delle somme confluite nei capitoli costituiti ai sensi del comma 1 è disposta, per la quota parte effettivamente impegnabile nel corso dello stesso esercizio finanziario, per le operazioni incluse nell'Allegato IV al Rapporto finale di esecuzione del POR Calabria 2000-2006, che, seppur ultimate e rese operative entro il 30.09.2012, non risultano concluse finanziariamente e per le operazioni nuove finanziate con le risorse liberate correlate al POR Calabria 2000-2006, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, su richiesta motivata del Dipartimento competente e previa validazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.*[9]

---

[8] **Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, l.r. 31 dicembre 2015, n. 35.**

[9] **Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, primo alinea, l.r. 9 luglio 2013, n. 30 che precedentemente così recitava:** *"1. La riallocazione nei capitoli di provenienza della spesa delle somme confluite nei capitoli costituiti ai sensi del comma 1 è disposta, per la quota parte effettivamente impegnabile nel corso dello stesso esercizio finanziario*

4. Al fine di ricostituire la dotazione finanziaria delle misure 1.11, 2.1 e 5.1 del POR Calabria 2000-2006, i rimborsi ottenuti, pari rispettivamente a euro 8.786.639,81, euro 7.664.965,95 ed euro 1.200.313,05, a fronte di operazioni finanziate con le risorse assegnate a dette misure ma certificate sugli Assi II,V e VIII del POR Calabria FESR 2007-2013 sono accantonate nel bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 nel pertinente fondo speciale di cui al comma 1 mediante riduzione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli della spesa 29020102, 56010101 e 37030101 del POR Calabria FESR 2007-2013, per i medesimi rispettivi importi di euro 8.786.639,81, euro 7.664.965,95 ed euro 1.200.313,05.
5. In ordine alle operazioni del POR Calabria 2000-2006 revocate [10], il Dipartimento Bilancio e Patrimonio e i Dipartimenti interessati provvedono, per le rispettive competenze, al recupero delle somme percepite dai beneficiari, ai sensi degli articoli 40-bis e 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, anche mediante compensazione delle somme da recuperare con i crediti vantati dai beneficiari nei confronti della Regione, per i quali la stessa non abbia ancora effettuato l'erogazione.
6. *Al fine di assicurare il completamento delle operazioni del POR Calabria 2000-2006 non concluse e/o non rese operative entro il 30.09.2012, il relativo finanziamento è interamente imputato alle risorse liberate, fermo restando l'obbligo per i Dipartimenti interessati di provvedere, nei casi in cui ricorrano i presupposti per la revoca dei progetti, al recupero delle somme percepite dai beneficiari, ai sensi degli articoli 40-bis e 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, anche mediante compensazione delle somme da recuperare con i crediti vantati dai beneficiari nei confronti della Regione, per i quali la stessa non abbia ancora effettuato l'erogazione.*[11]

Art. 38

(Riordino delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province)

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 23, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è delegata ad approvare una proposta di legge per la disciplina, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.
2. La proposta di legge è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione provvede a quantificare il debito maturato nei confronti delle Province derivante dalle minori risorse assegnate alle stesse rispetto al costo teorico del personale previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 27 marzo 2006 dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Province. A tal fine, nel bilancio di previsione pluriennale 2013-2015, all'U.P.B. 1.5.01.01 è allocato l'importo massimo di c 16.000.000,00, di cui 8.000.000,00 nell'anno 2013.
4. L'erogazione alle Province delle somme di cui al comma precedente è effettuata in subordine a tutti gli adempimenti connessi al recupero delle somme percepite dalle stesse Province in ordine alle operazioni del POR Calabria 2000-2006 revocate o non completate entro il 30 settembre 2012, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 37, comma 5, della presente legge.
5. Per l'annualità 2013, alle Province sono assegnate le risorse finanziarie corrispondenti al costo effettivo del personale trasferito ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 effettivamente in servizio alla data dell'1 gennaio 2013, nonché le risorse connesse alle spese necessarie di funzionamento rideterminate alla luce delle misure di razionalizzazione previste nel decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nel decreto legge 6 dicembre 2011 n.

---

e per le sole operazioni nuove finanziate con le risorse liberate correlate al POR Calabria 2000-2006, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, su richiesta motivata del Dipartimento competente e previa validazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.".

[10] **L'art. 10, comma 1, secondo alinea, l.r. 9 luglio 2013, n. 30 sopprime le parole** *"o non completate entro il 30/9/2012".*

[11] **Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, terzo alinea, l.r.9 luglio 2013, n. 30.**

201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e al Titolo I della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, alle stesse Province sono altresì trasferite per l'annualità 2013 risorse complessive per euro 7.800.000,00 allocate alle UPB 3.6.01.01 (capitoli 36010101 e 36010102) e 4.6.01.01 (capitolo 46010101) dello stato di previsione della spesa, al fine di adempiere alle funzioni a suo tempo trasferite in materia di diritto allo studio, difesa del suolo e presidio idraulico.

Art. 39

(Utilizzazione delle risorse derivanti dai risparmi nella Sanità)

1. Il risparmio pubblico derivante dalla riduzione del disavanzo della Sanità per l'anno 2012 – che trova copertura nel 2013 con le manovre fiscali regionali già attuate attraverso l'incremento nella misura massima consentita dell'addizionale regionale IRPEF e dell'aliquota IRAP ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 – è destinato al finanziamento del maggior fabbisogno di spesa esistente nei settori delle politiche socio-assistenziali e sanitarie, del trasporto pubblico locale e delle politiche agricole, nonché per l'adozione di misure di lotta alla disoccupazione e di sostegno al reddito.
2. L'allocazione delle risorse derivanti dal risparmio di cui al comma precedente nelle pertinenti UPB di spesa, può avvenire solo dopo la determinazione del risultato definitivo di esercizio del bilancio della Sanità per l'anno 2012 in sede di Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze *e verificate le avvenute coperture dei disavanzi pregressi del Servizio sanitario regionale*[12].
3. La Giunta regionale individua con proprio disegno di legge, da presentare al Consiglio regionale nei 30 giorni successivi all'espletamento delle attività di cui al comma 2, le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1 e la loro puntuale quantificazione.

Art. 40

(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. All'art. 33, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole «euro 200.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 100.000,00» e le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «venti anni».

Art. 41

(Debiti pregressi)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2012 nei confronti dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 550.000,00 allocata all'UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. *Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi al periodo dal 2001 al 2013, anche in riferimento alle DD.G.R. n. 212 dell'8 giugno 2013 e n. 406 dell'11 novembre 2013, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 69.440.860,23 di cui euro 30.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 19.440.860,23 nell'esercizio finanziario 2015 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.*[13]

---

[12] **Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r.21 marzo 2013, n. 7.**

[13] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20. Precedentemente il testo così recitava:** *"2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi agli anni 2011,*

3. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze maturate nell'anno 2012 dal personale in servizio presso l'ARSSA, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva di euro 5.000.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i servizi socio/sanitari, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, euro 8.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 7.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015, con allocazione all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
5. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti maturati nell'anno 2011 nei confronti di Trenitalia S.p.A. a valere sui contratti di concessione stipulati dalla Regione con la medesima società per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, *è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 30.000.000,00, di cui euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015*[14], con allocazione all'UPB 2.3.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
6. I dirigenti regionali responsabili assicurano il corretto utilizzo delle risorse di cui ai precedenti commi per le finalità ivi previste. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili.
7. Gli stanziamenti dei capitoli della spesa 2233202, 2233211, 5122206, 32040511 e 62010213 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 costituiscono limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi per il medesimo esercizio finanziario 2013. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili.

Art. 42

(Ulteriori disposizioni di carattere finanziario)

1. Gli investimenti effettuati dalle aziende di trasporto pubblico locale nel triennio 2009-2011 per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica possono essere compensati nella misura massima del 75 per cento a condizione che gli stessi siano assoggettati agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. Le compensazioni sono prioritariamente destinate alle società titolari dei contratti di servizio che hanno incrementato la quantità dell'offerta nello stesso triennio.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 3.620.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Al fine di garantire il pagamento dell'IVA per le misure a titolarità regionale finanziate con il Fondo Europeo della Pesca (FEP 2007-2013), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 250.000,00 con allocazione all'UPB 2.5.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. Al fine di garantire la continuità operativa del C.R.E. (Centro Regionale Epilessie) che opera presso l'A.O. Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, riconosciuto dalla LICE (Lega Italiana Contro le Epilessie) quale centro di riferimento LICE in Calabria, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa di euro 150.000,00 annui, con allocazione alla UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.

2012 e 2013, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 69.440.860,23, di cui euro 30.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 19.440.860,23 nell'esercizio finanziario 2015, con allocazione all'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.".

[14] **L'art. 1, comma 1, l.r. 30 settembre 2013, n. 46 sostituisce le parole** *"è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 40.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, € 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed € 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015"* **con le parole** *"è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 30.000.000,00, di cui euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2015".*

5. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire la realizzazione e l'implementazione del Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, e ne sostiene gli interventi nella stessa misura indicata dall'art. 27 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11. Per le attività previste dal presente comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 200.000,00, allocate all'UPB 2.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
6. A valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, è disposto, da parte del competente Dipartimento della Giunta regionale, l'accreditamento e la relativa contrattualizzazione delle strutture finalizzate all'accoglienza delle donne in difficoltà autorizzate alla data del 21 dicembre 2012, per un importo non superiore ad euro 500.000,00.

Art. 43

(Osservatorio permanente sulle misure di prevenzione e la criminalità organizzata e Conferenza internazionale sulla confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata transnazionale)

1. Al fine di favorire la realizzazione dell'Osservatorio permanente sulle misure di prevenzione e la criminalità organizzata, da parte dell'Associazione Antigone-Museo della '*ndrangheta* di Reggio Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 80.000,00 da allocare all'UPB 7.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. Al fine di consentire l'organizzazione di una conferenza internazionale sulla confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata transnazionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 100.000,00 da allocare all'UPB 1.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 44

(Disposizioni per il Consiglio regionale)

1. Le disposizioni contenute ai Titoli I e II della presente legge trovano applicazione per il Consiglio regionale nel rispetto dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile e secondo le norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità e nel rispetto della normativa nazionale.

Art. 45

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2013.

Art. 46

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue tabella)

Tabella B1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili con elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) >=5 EPNdB
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell'aeromobile).

È positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

Tabella B2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
Classe 1	a1*MTOW (tons) se MTOW (tons) <=25 a1*25 + b1 *(MTOW (tons)-25) se MTOW (tons)>25
Classe 2	a2*MTOW (tons) se MTOW (tons) <=25 a2*25 + b2 *(MTOW (tons)-25) se MTOW (tons)>25
Classe 3a	a3*MTOW (tons) se MTOW (tons) <=25 a3*25 + b3 *(MTOW (tons)-25) se MTOW (tons)>25
Classe 3b	0,75*(a3* MTOW (tons)) se MTOW (tons) <=25 0,75*(a3*25+b3 (MTOW (tons)-25) se MTOW (tons)>25
Classe 3c	0,50*(a3* MTOW (tons)) se MTOW (tons) <=25 0,50*(a3*25+b3 (MTOW (tons)-25) se MTOW (tons)>25

n.b. Per MTOW si intende il Peso Massimo al decollo espresso in tonnellate.

Tabella B3. Valori dei parametri delle misure

a1	€. 0,25
a2	€. 0,19
a3	€. 0,06
b1	€. 0,33
b2	€. 0,24
b3	€. 0,08

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 41
Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto.
(BUR n. 19 del 16 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 1)

Art. 1
(Natura del Consorzio)

1. Il Consorzio del Bergamotto, è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell' art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea all' atto del riconoscimento della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria . Olio essenziale".

Art. 2
(Finalità del Consorzio)

1. Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la promozione, l' incremento e la valorizzazione della produzione dell' essenza e di ogni altro derivato del bergamotto, nell' interesse dei produttori di bergamotto anche attraverso:

- la formazione professionale per addetti al settore;

- l' assistenza alle aziende appartenenti alla filiera produttiva nell' utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione a livello regionale nazionale e comunitario.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 il Consorzio, può avvalersi, qualora ritenuto necessario, dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico-scientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari, Stazione Sperimentale per l' agrumicoltura di Acireale sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore.

3. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l' elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l' elaborazione dei programmi regionali.

4. Il Consorzio può attuare e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse generale per lo sviluppo del settore, avvalendosi anche delle Organizzazioni Professionali Agricole e Associazioni cooperative.

Art. 3
(Attività del Consorzio)

1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attività del Consorzio, nel rispetto dell' articolo 34 del Trattato.

2. Le modalità di sostegno alle attività del Consorzio, sono definite con atto della Giunta regionale, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d' intesa con la Commissione Consiliare competente.

Art. 4
(Requisiti e modalità di adesione al Consorzio)

1. Possono aderire al consorzio tutti i produttori i cui fondi siano collocati all' interno dell' area di cui all' articolo 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione. 2. I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate.

Art. 5
(Organi del Consorzio del Bergamotto)

1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto:

1) l' Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente;
4) il Collegio Sindacale.

Art. 6
(Assemblea dei Soci)

1. l' Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel libro dei soci del Consorzio.

2. Hanno diritto all' elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all' art, 4 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall' organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all' amministrazione giudiziaria dal curatore o dall' amministratore.

4. l' Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio.

5. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.

Art. 7
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed e composto da:

a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall' Assemblea;
b) due componenti nominati dal Consiglio regionale di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria;
c) un componente nominato dal Consiglio provinciale, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria;
d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative con funzioni consultive

2. I poteri sono conferiti dallo Statuto.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.

4. l' elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con l' iscrizione.

5. Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

6. Non possono essere eletti quali Consiglieri:

1) i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull' amministrazione del Consorzio;
2) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
3) coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell' interdizione;
4) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l' iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l' iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;
5) i dipendenti del Consorzio;
6) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
7) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall' Assemblea dei Soci.

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto.

Art. 8
(Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell' organo, dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale protempore del Consorzio stesso.

2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano.

3. Nella stessa seduta viene eletto un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri;
in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

5. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla Giunta regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall' Assemblea dei Soci, la quale ne determina anche gli emolumenti, fra le persone estranee al Consorzio.

2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all' albo dei revisori dei conti.

3. Il Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell' ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l' approvazione dell' Assemblea dei consorziati è trasmesso all' Assessorato all' Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta regionale.

Art. 10
(Statuto)

1. I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che provvede alla comunicazione alla Commissione europea, al fine di verificare la coerenza con le regole di concorrenza previste dal Trattato.

Art. 11
(Vigilanza)

1. Il Consorzio e sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato all'Agricoltura che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni.

2. Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell' amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell' Assessorato all'Agricoltura, la Giunta regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario.

3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell' Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi.

4. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dovranno provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 12
(Impianti di trasformazione)

1. Gli impianti di trasformazione dei frutti a produzione dell' essenza di bergamotto di San Gregorio, di proprietà del Consorzio, dovranno essere affidati in gestione, in via prioritaria, a soggetti di diritto privato costituiti da bergamotticoltori, ovvero ad altri soggetti di diritto privato attraverso un apposito bando pubblico che garantisca la massima trasparenza e salvaguardi l'occupazione, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 13
(Determinazione situazione economico-finanziaria)

1. Alla prima riunione successiva all' elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di specifica relazione del Presidente dell' ente, predisporrà una relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio, accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio stesso.

2. Il Consorzio presenterà alla Giunta regionale, per l'esame e l'eventuale approvazione, un programma di attività finalizzato allo sviluppo del settore, coerente con quanto previsto dal regime di aiuti di cui al comma 2 dell' articolo 3, approvato con decisione dalla Commissione europea.

3. La Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, un piano di riorganizzazione, che sarà preventivamente sottoposto al parere della Commissione europea per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 87 del Trattato, affinché il Consorzio possa svolgere i compiti istituzionali previsti dagli atti della Giunta regionale, di cui all' articolo 3 comma 1.

Art. 14
(Mantenimento della coltura)

1. Al fine di incoraggiare il mantenimento della coltura del Bergamotto, specie in relazione alle sue peculiari funzioni paesaggistiche, ambientali, storiche e di salvaguardia del territorio, la Regione riconosce a favore di tutti i produttori di bergamotto, indipendentemente dall' essere associati al Consorzio, un aiuto finanziario proporzionato alla superficie coltivata, nel rispetto di uno specifico disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall' approvazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di

Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 dell' 1 febbraio 2000.

3. La Stazione Sperimentale per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria, dopo che saranno espletate le procedure stabilite per il conferimento dell' incarico quale organismo di controllo, di cui all' articolo 10 del regolamento CEE 2081/92, per la DOP "Bergamotto di Reggio Calabria . Olio essenziale" potrà beneficiare di un aiuto decrescente i primi sei anni cosi come previsto dal punto 13.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, relativamente ai costi di certificazione.

Art. 15
(Piani Operativi)

1. La Regione può riconoscere al Consorzio aiuti finalizzati al finanziamento di misure da attuare nel quadro di piani operativi pluriennali, in analogia a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2200/96.

2. La Giunta Regionale, con propri atti, individua i soggetti beneficiari e disciplina le modalità attuative per la predisposizione di piani operativi pluriennali, nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee . Serie C 28 dell' 1 febbraio 2000.

Art. 16
(Normativa nazionale e comunitaria)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia.

2. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 2, 3, 13, 14, 15 e 17 comma 3, della presente legge, sono sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, cosi come previsto dall' articolo 88 paragrafo 3 del Trattato. La regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato per l' esercizio finanziario 2002 in € 697.216,81, si provvede con la quota parte dell' UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122202) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all' art. 10 della legge regionale 4/2/ 2002, n. 8.

2. L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all' interno di un Piano di ristrutturazione.

Art. 18

(Norme Transitorie e Finali)

1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e comunque dopo la conclusione delle operazioni di cui al precedente art. 3, il Presidente della Giunta regionale procederà alla convocazione dell' Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge.

2. La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione provinciale e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative dovranno provvedere alle nomine di rispettiva competenza.

4. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla sua elezione procederà alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

5. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà l' Assemblea straordinaria per l' approvazione del nuovo Statuto.

6. L' Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.

7. Per l' espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

8. Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio regionale.

E` abrogata la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2000.

A.R.C.E.A.

(Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)
Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n° 165/1999 e della L.R. n° 24/2002

STATUTO

Approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni

STATUTO

Articolo 1
Istituzione dell'ARCEA

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 29 maggio 1999, n° 165, l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).

2. L'ARCEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

3. L'Agenzia ha sede in Catanzaro e può dotarsi di strutture sul territorio.

4. L'ARCEA è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N° 165/99.

Articolo 2
Funzioni e competenze

1. All'ARCEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dai due Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005.

2. All'ARCEA potrà essere affidata anche dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione, la funzione di organismo pagatore. In questo caso all'ARCEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3.

3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006, l'ARCEA provvede a:

a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale;

b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

c) contabilizzare i pagamenti, attraverso le registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati i finanziamenti del Fondo, segnatamente, per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

Articolo 3
Rapporti con gli altri Enti

1. L'ARCEA:

a) fornisce all'AGEA, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea;

b) (abrogato)

c) (abrogato)

d) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'Economia e delle Finanze richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.

Art. 4
Gestione delle informazioni

1. L'ARCEA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dal presente statuto, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n°173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

Art. 5
Regolamenti e struttura

1. I regolamenti approvati con provvedimento direttoriale disciplinano l'articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative e contabili dell'ARCEA, l'attività, i compiti e le attribuzioni del personale.

2. I regolamenti, tenuto conto del Regolamento (CE) n. 885/06 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei conti dei Fondi FEAGA e FEASR, tra l'altro:

a) Prevedono la separazione delle strutture cui è affidato lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché la costituzione dei servizi di controllo interno e tecnico;

b) Garantiscono che la ripartizione dei compiti avvenga in modo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione, e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;

c) Introducono un sistema di controllo che consenta di individuare con certezza e celerità le responsabilità dei singoli funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, determinando le competenze attribuite a ciascun funzionario.

Art .6
Personale

1. Al personale dell'ARCEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Enti Locali - Regione.

2. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

3. La rappresentazione grafica della struttura dell'ARCEA e tutto il suo contenuto, sono meramente indicativi e modificabili dal Direttore, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. i) del presente Statuto.

Art .7
Utilizzazione di risorse umane esterne

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione ad esigenze operative particolari e in mancanza o indisponibilità di specifiche figure professionali interne, l'ARCEA potrà utilizzare risorse umane esterne, anche acquisendo collaborazioni e consulenze con contratti di diritto privato, stipulati con singoli o con associazioni od organismi pubblici e/o privati.

2. Con i contratti di cui al primo comma del presente articolo l'ARCEA può affidare ai soggetti quivi contemplati, lo svolgimento di singole fasi del procedimento, ferma restando la responsabilità dell'ARCEA per le determinazioni assunte e il controllo dell'opera svolta.

Art .8
Affidamento di servizi

1. l'ARCEA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati dalla normativa nazionale, di Assistenza Agricola (CAA).

2. L' ARCEA può altresì, stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori e con le Organizzazioni professionali riconosciute ed operanti nel territorio Regionale per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni ed alle Organizzazioni professionali dalla normativa comunitaria e nazionale.

3. L'ARCEA, per il suo funzionamento e come Organismo Pagatore, stipulerà convenzioni per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa con Istituti di Credito, nel rispetto delle norme vigenti.

Art .9
Organi

1. Sono organi dell'ARCEA:

a) il Direttore;

b) (*abrogato*);

c) ***L'Organo di Revisione dei Conti.***

Art .10
Il Direttore

1. Il Direttore dell'ARCEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa individuazione mediante pubblica selezione, dei candidati idonei, che abbiano comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia.

2. Il Direttore dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 19.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo

svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici ,al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il Direttore può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera, previa valutazione negativa del suo operato.

5. Al Direttore spetta un indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria.

6. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende all' attività Amministrativa;

b) adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Approva ed adotta in forma di decreto gli atti necessari all'azione e alla gestione amministrativa;

c) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento;

d) approva regolamenti, piani e programmi predisposti dai Dirigenti;

e) approva per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il bilancio di previsione ,le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consultivo;

f) propone alla Giunta Regionale le variazioni della pianta organica che comportino un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale;

g) stipula atti, contratti e convenzioni;

h) gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai Dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale;

i) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia ed adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;

7. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso designato

Art .11
Il Comitato di indirizzo (*abrogato*)

Art .12
L'Organismo di Revisione dei Conti[1]

1. ***L'Organismo di Revisione dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili.***

2. ***L'Organismo di Revisione dei Conti*** resta in carica tre anni.

3. ***L'Organismo di Revisione dei Conti***, per l'esercizio del controllo sull'Amministrazione dell'Agenzia:

a) Esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell' Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.

4. Qualora ***l'Organismo di Revisione dei Conti*** accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornire tempestiva informativa al Direttore ed al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 16, comma 3.

5. Tutti gli atti ***dell' Organismo di Revisione dei Conti*** sono notificati al Direttore dell'Agenzia.

6. L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei Conti è pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. Al membro supplente compete un'indennità solo in caso e per il periodo di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo.

7. L' ***Organismo di Revisione dei Conti*** Revisione può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera.

8. ***Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori in carica, ovvero a seguito di cessazione anticipata di anche uno solo dei suoi componenti***.

Art .13
Controlli e verifiche

1. Le procedure messe in atto dall' ARCEA devono garantire che le domande soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per poter accedere agli aiuti e che i pagamenti siano erogati esclusivamente ai richiedenti .

2. Il controllo amministrativo si svolge anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'

[1] Articolo così modificato con D.G.R. n. 157 del 10 maggio 2013.

AGEA, dei dati del servizio informativo regionale e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

3. Il servizio di controllo interno esegue verifiche sulle procedure di erogazione di aiuti sulla base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria.

4. In caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l'ARCEA recupera, per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme indebitamente percepite, applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 14
Bilancio e certificazione

1. Il bilancio di funzionamento dell'ARCEA inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il Direttore predispone il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

3. Le procedure di gestione contabile e di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi sono contenute nei regolamenti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

4. L'esercizio finanziario comunitario riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dai Fondi FEAGA e FEASR ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria.

5. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 165/1999, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 15
Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie

1. Le entrate dell'ARCEA consistono:

a) nelle somme destinate all'ARCEA dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento degli aiuti comunitari e della struttura dell'organismo pagatore e nei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR.

b) nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

c) negli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all'ARCEA compiti di organismo pagatore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Statuto.

2. Le somme assegnate all'ARCEA dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma precedente.

3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'ARCEA sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "aiuti comunitari" da tenersi presso la tesoreria provinciale dello Stato.

4. L'Agenzia, al fine di adempiere alle sue funzioni, individua, mediante il ricorso alle possibili procedure previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici", l'istituto di credito bancario, singolo o in forma associata, a cui affidare l'attività di tesoreria e di cassa.

5. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato nella forme previste dal comma 3, la convenzione di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n. 385/93 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 16
Vigilanza regionale

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'ARCEA sottoponendo, in particolare, al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) Bilancio di previsione e relative variazioni;

b) Bilancio di esercizio;

c) (*Abrogato*)

d) Assunzioni del personale, con procedure concorsuali pubbliche o variazioni di pianta organica, entrambe comportanti un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale.

2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti perché richiesti da norme comunitarie e nazionali di settore.

3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso dal Comitato di Vigilanza, da istituire in via amministrativa presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, composto da tre Dirigenti. E' fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1).

4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Comitato di Vigilanza di cui al precedente comma 3, entro dieci giorni dalla loro adozione.

5. Le procedure di controllo devono concludersi entro i successivi 15 giorni, fatte salve le approvazioni di competenza del Consiglio regionale quando collegate ai documenti di bilancio preventivo e di esercizio della Regione.

Art. 17
Fase di avvio. Buon funzionamento dell'ARCEA

1. Il Direttore, al fine di attuare la piena operatività e garantire il buon funzionamento dell'Agenzia ha, altresì, la facoltà di stipulare convenzioni con l'AGEA, con altri Organismi Pagatori regionali e con loro Enti strumentali, finalizzate al processo di formazione del personale e all'acquisizione delle conoscenza, buone prassi tecniche e professionali per ottenere la massima efficienza del funzionamento dell'Agenzia;

2. L'ARCEA, oltre che dagli Enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 165/01, può richiedere il comando, il distacco o il trasferimento di personale dalla Regione Calabria, dall'AGEA, dagli altri Organismi Pagatori e dagli Enti di cui al precedente art. 2, comma 2. Medesima facoltà è estesa anche agli Enti strumentali delle predette Amministrazioni, nonché a soggetti privati da quest'ultime partecipati, che perseguono interessi anche di natura pubblicistica.

3. Per le eventuali ulteriori disponibilità previste nella pianta organica si procede ai sensi della normativa vigente e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché del regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto.

4. Il personale comandato, trasferito o distaccato all'ARCEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità possedute presso l'Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza, se più vantaggiosi.

Art. 18
Modifica statuto

(Abrogato)

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. La prima nomina del Direttore, dei Dirigenti, e del Collegio dei revisori, viene effettuata con provvedimento del Presidente pro-tempore della Giunta regionale. In sede di prima nomina, il mandato del Direttore in carica all'atto del riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria ad opera delle competenti Autorità Ministeriali, ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del suddetto riconoscimento, in aggiunta al pregresso periodo già trascorso nella carica.

2. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore la Regione individua l'ARCEA – ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Reg. (CEE) 1663/95 – quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento di cui all'art. 5, comma 3), del Decreto Legislativo 165/1999.

Art. 20
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Statuto, si provvede in termini di copertura di cassa mediante il prelevamento della somma dal bilancio di previsione della Regione.

2. Per gli anni successivi al 2006 gli importi dei relativi stanziamenti sono fissati dalle leggi annuali di bilancio.